SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 luglio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

Ministero per i beni e le attività culturali

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Università di Sassari

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 183

Ministero dell'interno

DECRETO 1° giugno 2001.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il conto di bilancio 2000 delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane.

01A6493

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. **280.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizioni in materia di catasto terreni e urbano

1. Le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano, nell'ambito delle province di Trento e di Bolzano sono esercitate, per delega dello Stato, dalle province autonome, con decorrenza dalla data prevista dal comma 4.

2. Le funzioni amministrative delegate vengono esercitate dagli organi provinciali in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle finanze. In caso di difformità dalle direttive emanate dal Ministero delle finanze o di persistenti inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge e termini risultanti dalla natura degli interventi, il Ministro delle finanze può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale. Alle riunioni del comitato direttivo dell'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti questioni di diretto interesse delle due province autonome, partecipano anche i rappresentanti delle province stesse. Il predetto comitato direttivo assicura il coordinamento tecnico delle funzioni amministrative in materia di catasto terreni e urbano delegate con il presente decreto.

3. Le province sono, altresì, delegate a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione. Gli introiti relativi confluiscono nei rispettivi bilanci provinciali secondo le modalità di cui all'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, inserito con il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275.

4. La delega delle funzioni amministrative statali in materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome di Trento e di Bolzano decorre dalla data prevista con legge regionale per l'operatività della delega da parte della regione stessa alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di libri fondiari. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, è abrogato con effetto dalla stessa data. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale la regione, previa intesa con ciascuna provincia autonoma competente per territorio, con uno o più provvedimenti trasferisce alle province medesime i beni immobili utilizzati dalla regione come sede degli uffici del catasto terreni ed urbano, ivi compresi quelli già trasferiti dallo Stato alla regione per l'esercizio delle medesime funzioni, i beni mobili relativi nonché il personale addetto agli uffici medesimi. Al personale trasferito è assicurato il rispetto della posizione giuridica e del trattamento economico in godimento presso la regione.

5. I provvedimenti regionali di trasferimento dei beni immobili costituiscono titolo per la intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni immobili alle stesse trasferiti ai sensi del comma precedente. Alle relative operazioni nonché a quelle relative ai beni mobili si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

6. Le somme dovute dallo Stato per il rimborso alle province autonome di Trento e di Bolzano degli oneri conseguenti allo svolgimento delle funzioni delegate sono determinate, al netto dei tributi speciali introitati nei bilanci provinciali, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 78 dello statuto e dall'articolo 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fme di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di coordinamento fra catasto e libri fondiari e delega alla regione delle funzioni amministrative in materia di catasto), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 27 settembre 1978.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti io statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1972, n. 301.

— Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, si veda nella nota al titolo.

— Il testo del primo comma dell'art. 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 67, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 67 *(Organismo tecnico).* — 1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere *d)*, *g)* e *h)* del comma 1 dell'art. 65, e al coordinamento delle funzioni, mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai comuni, si provvede attraverso l'istituzione, con i decreti legislativi di cui all'art. 9 del presente decreto legislativo, di un apposito organismo tecnico, assicurando la partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni.

2. Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale, al rilevamento e aggiornamento topografico, all'elaborazione di osservazioni geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione, provvedono, per quanto di rispettivo interesse, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, anche attraverso alle comunità montane, avvalendosi di norma dell'organismo tecnico di cui al comma 1.

3. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i comuni possono, al fine di contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni con l'organismo tecnico di cui allo stesso comma 1 e le amministrazioni che svolgono corrispondenti funzioni a livello centrale».

— Si riporta il testo dell'art. 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, introdotto con il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275:

«Art. 5-*bis.* — 1. Salvo quanto diversamente disposto dalle notte di attuazione dello statuto che disciplinano la delega, per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato, la regione e le province autonome osservano il rispettivo ordinanento organizzativo e contabile.

2. Nel caso in cui l'esercizio delle predette funzioni delegate comporti l'acquisizione di diritti, la regione ovvero le province provvedono ad acquisire al proprio bilancia le entrate conseguenti. Di tali entrate si tiene conto ai fini della determinazione dei rimborsi spettanti alla regione ovvero alle provincie autonome ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e successive modifiche ed integrazioni».

— Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, si veda nella nota al titolo.

— Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione), è il seguente:

«Art. 14. — Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo».

— Si riporta il testo dell'art. 78 dello statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige:

«Art. 78. — Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla provincia di Trento e del 53 per cento alla provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'art. 15 dello statuto e relativa norma di attuazione.

Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo tra il Governo e il presidente della giunta provinciale».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432:

«Art. 10. — 1. Per la definizione dell'accordo relativo alla determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto si tiene conto del complesso delle spese per interventi generali dello Stato, disposti negli stessi settori di competenza della provincia, mediante l'applicazione della media aritmetica dei parametri della popolazione e del territorio di ciascuna provincia, nonché della quota dell'incremento di gettito tributario da destinare allo Stato per le finalità e secondo i criteri di determinazione di cui ai commi 6 e 7.

2. L'accordo per la determinazione della quota variabile di ciascun esercizio è definito annualmente, d'intesa tra Governo e presidenti delle giunte provinciali, entro il mese di febbraio con riferimento alla quota relativa all'esercizio in corso. In relazione ad esigenze di certezza nella programmazione delle risorse da parte delle province, l'accordo può essere definito anche nell'esercizio precedente a quello di riferimento, su richiesta delle stesse, tenendo conto, qualora recessario, del disegno di legge finanziaria e dei disegni di legge collegati.

3. Le spese di cui al comma 1, sono desunte dagli stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio precedente, considerati tenendo conto delle variazioni successivamente apportate, incluse comunque quelle disposte dall'assestamento del bilancio ovvero, qualora ancora non approvato, dal relativo disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento. Il limite dei quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 78, primo comma, dello statuto è stimato in base al corrispondente valore definito per la quota variabile relativa all'esercizio precedente, corretto tenendo conto della evoluzione del gettito intervenuta, nonché delle indicazioni quantitative circa l'evoluzione del gettito stesso previste dal documento di programmazione economico finanziaria approvato dal Governo, relativo all'esercizio cui si riferisce la quota variabile.

4. Devono considerarsi generali gli interventi disposti dallo Stato sul territorio nazionale, sia in esso compreso o meno quello delle due province, purché non specificatamente localizzati in particolari zone del territorio medesimo.

5. Non sono comunque da considerare, ai fini della determinazione della quota variabile, le seguenti fattispecie:

a) le spese relative al personale statale in attività o quiscenza;

b) i fondi speciali destinati alla copertura di provvedimenti legislativi da adottare;

c) le spese icritte nel bilancio dello Stato per la devoluzione o regolazione contabile di tributi o quote di tributi statali attribuiti alle regioni a statuto ordinario e speciale;

d) le spese riferite ad interventi statali relativi alle leggi di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, nel caso in cui le province siano ammesse ai relativi riparti;

e) gli interventi statali per la finanza locale.

6. Una quota del previsto incremento del gettito tributario, ecludendo comunque gli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale, spettante alle province autonome e derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonché dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalità e non considerati ai fini della determinazione dell'accordo relativo all'esercizio finanziario precedente, da valutarsi al netto delle eventuali previsioni di riduzione di gettito conseguenti all'applicazione di norme connese, può essere destinata, limitatamente agli esercizi previsti dall'accordo al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai predetti provvedimenti.

7. Nella determinazione della quota di cui al comma 6, si tiene conto altresì:

a) dei gettiti derivanti da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi se destinati per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, delle spese di cui all'art. 9, nel caso in cui i predetti gettiti non risultino contabilizzati distintamente nel bilancio dello Stato, o non risultino temporalmente delimitati;

b) delle spese relative a nuove competenze trasferite o delegate dallo Stato alle province.

8. L'accordo di cui al comma 2, definisce i criteri e le modalità per la regolazione dei rapporti finanziari conseguenti. Nell'ambito della definizione dell'accordo medesimo si provvede altresì alla ricognizione congiunta delle modalità di applicazione dell'art. 9.

9. Il versamento della quota variabile spettante alle province è eseguito, con periodicità trimestrale, secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 1. I relativi fondi sono resi disponibili alle scadenze secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4-*bis.*

10. Nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui al comma 2, la quota variabile viene versata a cascuna provincia nella misura dell'80 per cento di quella spettante per l'esercizio immediatamente precedente, salvo conguaglio sulla base dell'intesa successivamente intervenuta».

01G0339

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 maggio 2001, n. **281.**

Regolamento recante norme in materia di agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale ed alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte per i contribuenti residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto in particolare l'articolo 14 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che rinvia all'emanazione di apposito regolamento l'attuazione della disciplina relativa ai contribuenti non residenti in Italia;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici;

Visto l'articolo 62, comma 3, dell'allegato tecnico al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, che fa salve, ai fini delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, le disposizioni del decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, con il quale è stato approvato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 2-*ter*, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322

del 1998, secondo cui la dichiarazione può essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-*bis*;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Visto l'articolo 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi del quale il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi diversi dal contante;

Visto il comma 40 del predetto articolo 24 della legge n. 449 del 1997, secondo il quale le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 39 sono stabilite con uno o più decreti del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1976, n. 13814, recante modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero del codice fiscale, per la richiesta dei duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti;

Considerato che occorre stabilire le modalità di attuazione della trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei relativi pagamenti da parte dei contribuenti non residenti in Italia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-5393/UCL del 7 maggio 2001;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Attribuzione del codice fiscale ai contribuenti residenti all'estero

1. Il codice fiscale richiesto dai contribuenti residenti all'estero è attribuito dall'Agenzia delle entrate anche per il tramite dell'autorità consolare territorialmente competente.

Art. 2.

Presentazione delle dichiarazioni e pagamento delle imposte da parte dei contribuenti residenti all'estero

1. I contribuenti residenti all'estero possono presentare le dichiarazioni ed effettuare i pagamenti delle imposte avvalendosi del servizio telematico Internet.

2. Per l'utilizzazione del servizio di cui al comma 1, ai contribuenti residenti all'estero deve essere attribuito, a seguito di apposita richiesta inoltrata via Internet all'Agenzia delle entrate, un pincode composto di due parti da integrarsi reciprocamente, che consente all'Agenzia medesima di verificare l'identità del soggetto e di garantire l'integrità delle informazioni trasmesse. Una parte del pincode è trasmessa via Internet al richiedente stesso, la rimanente parte è a questi inoltrata dall'Autorità consolare territorialmente competente.

3. Per effettuare i versamenti mediante il servizio telematico Internet, i contribuenti residenti all'estero devono essere titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle entrate.

4. Salvo il disposto del comma 3, i contribuenti residenti all'estero possono effettuare i versamenti tramite bonifico a favore dell'Agenzia delle entrate, utilizzando la procedura dei bonifici transfrontalieri denominati «Target».

5. Per quanto non espressamente previsto dai commi precedenti, si applica il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 maggio 2001

Il Ministro: DEL TURCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Finanze, foglio n. 299

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di diritti del contribuente» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2000.

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di diritti del contribuente», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2000:

«Art. 14 *(Contribuenti non residenti)*. — 1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonché agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante «Disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997.

— Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, il quale reca «Disposizioni in materia di trattamento dei dati particolari da parte di soggetti pubblici», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1998.

— Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1999.

«Art. 62 *(Certificazione da parte delle pubbliche amministrazioni)*. — 1. Secondo quanto previsto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente alla certificazione delle chiavi pubbliche dei propri organi ed uffici, nell'attività amministrativa di loro competenza, osservando le regole tecniche e di sicurezza previste dagli articoli precedenti. A tal fine possono avvalersi dei servizi offerti da certificatori inclusi nell'elenco pubblico di cui all'art. 8 dello stesso decreto, nel rispetto delle norme vigenti per l'aggiudicazione dei contratti pubblici.

2. Restano salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522, con riferimento ai compiti di certificazione e di validazione temporale del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, in conformità alle disposizioni dei regolamenti previsti dall'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Restano salve le disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni, e le successive modificazioni ed integrazioni».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, è pubblicato, nella versione originaria, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 17 settembre 1998.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, il quale ha introdotto alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2000».

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 settembre 1998, n. 208:

«2. La dichiarazione è presentata in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato indicato al comma 3, dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata la trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera *b)*, dello stesso art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al comma 3 trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria è gratuito.

2-*bis*. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società da questi controllate come definite dall'art. 43-*ter*, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2-*ter*. La dichiarazione può essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-*bis*».

— Il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, che disciplina le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti d'affitto da sottoporre a registrazione nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998.

— Si riporta il testo dell'art. 24, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1997, n. 302.

«39. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante; in caso di pagamento con assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

40. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 39 sono stabilite con uno o più decreti del Ministro delle finanze».

— Il decreto ministeriale 23 dicembre 1976, n. 13814, recante: «Disposizioni in materia di attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale, per la richiesta di duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe tributaria di soggetti estinti», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 29 dicembre 1976.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreto interministeriale, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

Note all'art. 2:

— Il decreto ministeriale 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998.

— Il decreto ministeriale del 24 dicembre 1999, recante: «Modifiche al decreto ministeriale 31 luglio 1998», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999.

— Il decreto ministeriale 29 marzo 2000, recante: «Ulteriori modifiche al decreto ministeriale 31 luglio 1998», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000.

01G0340

DECRETO 8 giugno 2001, n. **282.**

Regolamento concernente l'applicazione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dell'imposta sostitutiva sul fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'articolo 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 22, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai sensi del quale gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, possono trasferire, in tutto o in parte, l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'articolo 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999, al fondo per rischi bancari generali di cui all'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992;

Visto l'articolo 22, comma 2, della citata legge n. 342 del 2000, ai sensi del quale l'ammontare trasferito è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento;

Visto l'articolo 22, comma 4, della legge n. 342 del 2000, in base al quale l'applicazione della suddetta imposta sostitutiva va richiesta con apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge e tenuto conto che per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi;

Visto l'articolo 22, comma 5, della legge n. 342 del 2000, in base al quale le disposizioni occorrenti per l'applicazione del medesimo articolo 22 della legge n. 342 del 2000 sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-5220/UCL del 30 aprile 2001;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti e oggetto

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342, gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, possono trasferire, in tutto o in parte, l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'articolo 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999, al fondo per rischi bancari generali di cui all' articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992. L'ammontare trasferito è assoggettato ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge n. 342 del 2000.

2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera *b)*, del predetto testo unico. Tali soggetti possono trasferire l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti al fondo per rischi finanziari generali.

3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 può essere applicata anche ai fondi di cui all'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992, per la parte trasferita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

Art. 2.

Effetti fiscali

1. L'ammontare assoggettato ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 1 non deve essere computato nel limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio alla fine di ogni esercizio, ai sensi dell'articolo 71, comma 3, quinto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 342 del 2000 o, se successivo, a partire dall'esercizio nel cui bilancio è effettuato il trasferimento.

2. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta con riferimento al quale è stato effettuato il trasferimento. La regolare presentazione della dichiarazione dei redditi, contenente la richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva, determina gli effetti di cui al comma 1. In caso di omesso o insufficiente versamento delle imposte sostitutive dovute sulla base degli importi indicati nel modello si applicano le disposizioni per la liquidazione e riscossione in materia di imposte sui redditi.

Art. 3.

Approvazione del modello e relative istruzioni

1. Il prospetto, con le relative istruzioni, per la richiesta della applicazione dell'imposta sostitutiva da allegare alla dichiarazione dei redditi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 della legge n. 342 del 2000, sarà approvato unitamente all'approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi per il relativo periodo d'imposta.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 giugno 2001

Il Ministro: DEL TURCO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri, economico finanziari, registro n. 2 Finanze, foglio n. 365

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui tascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale», così recita:

«Art. 22 *(Fondo di copertura di rischi su crediti)*. — 1. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'art. 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999, può essere trasferito, in tutto o in parte, al fondo per rischi bancari generali di cui all'art. 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992.

2. L'ammontare trasferito ai sensi del comma 1 è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento. L'ammontare trasferito non va computato ai fini della determinazione del 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine di ogni esercizio di cui all'art. 71, comma 3, quinto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti.

3. L'imposta di cui al comma 2 è indeducibile e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

4. L'applicazione dell'imposta di cui al commna 2 va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministero delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta deve essere versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni per le imposte sui redditi.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo».

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1992, reca: «Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.».

— L'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così recita:

«Art. 71 *(Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti)*. — 1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'art. 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura di rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'art. 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,60 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,60 per cento è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,60 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, gli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti in conformità a disposizioni di legge. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonché la rivalutazione delle operazioni «fuori bilancio» iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'art. 103-*bis*.

5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'art. 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento al fondo per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del predetto fondo eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

6. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui ai precedenti commi sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora; per gli enti creditizi finanziari si applicano le disposizioni del comma 5, calcolando l'eccedenza del fondo con riferimento al valore dei crediti per interessi di mora risultanti in bilancio».

«Art. 11 *(Riserve di rivalutazione e fondo per rischi bancari generali (art. 38 della direttiva n. 86/635).* — 1. Le riserve di rivalutazione costituite prima dell'applicazione del presente decreto possono essere indicate come sottovoci della voce riserva di rivalutazione.

2. È ammessa la costituzione di un fondo per rischi bancari generali destinato alla copertura dei rischi propri delle operazioni bancarie. Il saldo delle dotazioni e dei prelievi riguardanti tale fondo è iscritto in apposita voce del conto economico.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso alle società e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 22 della legge 21 novembre 200, n. 342, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 71 del decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):

«Art. 59 *(Definizioni).* — 1. Ai fini del presente capo:

a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Si applica l'art. 23, comma 2;

b) per «società finanziarie» si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità alle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lettera *f)*, numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera;

c) per «società strumentali» si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici».

— Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto legislativo n. 87 del 1992:

«Art. 42 *(Trattamento dei fondi preesistenti).* — 1. I fondi in precedenza iscritti a fronte di elementi dell'attivo sono portati in diretta riduzione del valore degli elementi stessi per la parte corrispondente alla perdita di valore calcolata secondo i criteri di valutazione stabiliti dal presente decreto.

2. L'attribuzione ai fondi di cui all'art. 20, comma 6, oppure al fondo per rischi bancari generali di cui all'art. 11, comma 2, della parte dei fondi rischi su crediti eccedente le svalutazioni di cui al comma 1 del presente articolo non modifica il regime fiscale proprio dei fondi di provenienza».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si veda nelle note alle premesse.

01G0341

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 luglio 2001.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il superamento dell'emergenza nelle regioni colpite dagli eventi idrogeologici dell'autunno 2000 e dell'evento sismico del 9 settembre 1998 e modifiche all'ordinanza 20 maggio 2001, n. 3133. (Ordinanza n. 3141).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visti gli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto l'art. 144, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Visto l'art. 4 della legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, 18 ottobre 2000, 27 ottobre 2000, 10 novembre 2000, 17 novembre 2000, 23 novembre 2000 e 30 novembre 2000, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Puglia e nelle province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dei gravissimi eventi alluvionali e conseguenti dissesti idrogeologici ripetutamente verificatisi nei rispettivi territori nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000;

Viste le proprie ordinanze n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000, n. 3093 dell'8 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta*

Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, n. 3096 del 30 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2000, n. 3110 del 1º marzo 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001, n. 3135 del 10 maggio 2001 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001;

Viste le note prot. n. APC/432/2001/dir del 3 aprile 2001, n. APC/496/2001/dir del 18 aprile 2001 e n. APC/552/2001/dir del 9 maggio 2001 del direttore dell'Agenzia di protezione civile, con le quali è stato delineato il percorso tecnico-amministrativo per il riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge n. 388/2000 a favore delle aree colpite dagli eventi idrogeologici dell'autunno 2000 e la conseguente intesa manifestata dalle regioni e dalle province autonome interessate;

Viste le note prot. n. APC/659/2001/dir del 1º giugno 2001 e n. APC/674/2001/dir del 12 giugno 2001 del direttore dell'Agenzia di protezione civile, con le quali è stata avviata la raccolta dei dati relativi ai fabbisogni residui necessari per l'erogazione dei contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive danneggiate dagli eventi idrogeologici dell'autunno 2000, previsti in applicazione della legge n. 365/2000;

Viste le note prot. n. 22487/5/gec del 18 giugno 2001 della regione autonoma Valle d'Aosta, prot. n. 17197/S.1/1.45 del 13 giugno 2001 della regione Piemonte, prot. n. 936/Segr. del 21 giugno 2001 della regione Liguria, prot. n. AMB/PTC/01/11893 del 20 giugno 2001 della regione Emilia-Romagna, prot. n. 101/9378/10.3 del 15 giugno 2001 della regione Toscana, prot. n. U1.2001.0033971 del 25 giugno 2001 della regione Lombardia, prot. n. 1189/Emer del 19 giugno 2001 della regione del Veneto, prot. n. DRPC/4781/RDC del 18 giugno 2001 della regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, prot. n. 0974/PC del 10 aprile 2001 della regione Puglia, prot. n. 2208/01/D309/EA del 14 giugno 2001 della provincia autonoma di Trento e prot. n. 26.0.4689 del 15 giugno 2001 della provincia autonoma di Bolzano con le quali le regioni e province autonome interessate hanno rappresentato i fabbisogni relativi al completamento delle erogazioni dei contributi destinati ai soggetti privati e alle attività produttive danneggiate previsti dalla legge n. 365/2000;

Considerato che occorre procedere nell'attività di superamento dell'emergenza assegnando ulteriori risorse finanziarie per il proseguimento delle erogazioni dei contributi destinati ai soggetti privati e dalle attività produttive danneggiate previsti dalla legge n. 365/2000;

Considerato che allo stato attuale è possibile porre a disposizione delle amministrazioni interessate le seguenti risorse mediante la concessione di finanziamenti diretti ed il ricorso alla contrazione di mutui quindicennali: regione autonoma Valle d'Aosta: lire 39 miliardi; regione Piemonte: lire 450 miliardi; regione Liguria: lire 92 miliardi; regione Veneto: lire 14,5 miliardi; regione Emilia-Romagna: lire 32,5 miliardi; regione Toscana: lire 22 miliardi; regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: lire 6,8 miliardi; regione Puglia: lire 0,8 miliardi; provincia autonoma di Trento: lire 10 miliardi; provincia autonoma di Bolzano: lire 7,9 miliardi;

Vista la nota prot. n. APC/762/2001/dir del 28 giugno 2001, con la quale il direttore dell'Agenzia di protezione civile, anche tenendo conto del contenuto della nota prot. n. 0037155 del 23 maggio 2001 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ha proposto i criteri per procedere al riparto delle risorse disponibili per fronteggiare gli eventi idrogeologici dell'autunno 2000;

Acquisite le intese delle regioni e delle province autonome sulla proposta di riparto trasmessa il 28 giugno 2001;

Visto l'art. 5 della propria ordinanza n. 3133 del 10 maggio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2001, la cui copertura finanziaria è erroneamente posta a carico delle disponibilità di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 228/1997, anziché dell'art. 2, comma 1, della medesima legge;

Considerato che il nuovo accordo di programma quadro tra il Dipartimento della protezione civile e l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sottoscritto il 16 maggio 2001 e che stabilisce le procedure per il proseguimento della gestione sperimentale del sistema di sorveglianza sismica e vulcanica denominato Poseidon è attualmente in corso di registrazione e che permane l'urgenza, da parte del predetto istituto, di provvedere alle spese relative alla gestione del sistema;

Ritenuta per le ragioni suesposte, l'esigenza di correggere il dispositivo dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3133/2001;

Vista la richiesta della regione Basilicata di prorogare fino al 31 dicembre 2001, la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dalle proprie abitazioni danneggiate dall'evento sismico del 9 settembre 1998 e di estendere ai comuni danneggiati dallo stesso evento, le disposizioni già adottate per le regioni Marche ed Umbria per lo stoccaggio e trattamento per il recupero degli inerti derivanti dagli interventi di ricostruzione post-terremoto;

Viste le ordinanze n. 3028 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 301 del 24 dicembre 1999 e n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000;

Su proposta dei direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per la prosecuzione degli interventi volti al superamento dell'emergenza nei territori delle regioni e delle province autonome colpite dagli eventi idrogeologici dell'autunno 2000 e, in particolare, per l'erogazione di primi acconti sui contributi spettanti ai soggetti privati ed alle attività produttive danneggiate ai sensi degli articoli 4 e 4-*bis* della legge n. 365/2000, la regione Piemonte è autorizzata, in deroga ai limiti di indebitamento consentiti dalle norme vigenti, a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito nazionali ed esteri per i quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concedere contributi annui a valere sugli stanziamenti previsti dall'art. 144, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con imputazione all'unità previsionale di base 20.2.1.2 (cap. 9332) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nei seguenti limiti: lire 12 miliardi a decorrere dal 2001 e lire 33 miliardi a decorrere dal 2002.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le sottoelencate regioni e province autonome sono autorizzate, in deroga ai limiti di indebitamento consentiti dalle norme vigenti, a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito nazionali ed esteri per i quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concedere contributi annui a decorrere dal 2001 a valere sugli stanziamenti previsti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, con imputazione all'unità previsionale di base 20.2.1.3 (cap. 9353) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2001: regione Liguria: lire 9,2 miliardi; regione Lombardia: lire 5,4 miliardi; regione Toscana: lire 2,2 miliardi; regione autonoma Valle d'Aosta: lire 3,9 miliardi; regione Veneto: lire 1,45 miliardi; regione Emilia-Romagna: lire 3,25 miliardi; regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: lire 0,68 miliardi; provincia autonoma Trento: lire 1 miliardo; provincia autonoma Bolzano: lire 0,79 miliardi.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è assegnata alla regione Puglia la somma di lire 800 milioni, con imputazione all'unità previsionale di base 20.2.1.3 (cap. 9353) del centro di responsabilità n. 20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Al fine di velocizzare gli interventi di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome interessate sono autorizzate ad anticipare le risorse assegnate dal presente articolo a carico dei propri bilanci o delle disponibilità già assegnate con le ordinanze citate in premessa, ove necessario e nella misura ritenuta congrua nei limiti delle assegnazioni complessive.

5. Ove le regioni e le province autonome facciano ricorso al finanziamento tramite la Cassa depositi e prestiti, la stessa è autorizzata a far decorrere i mutui quindicennali dal 1° luglio 2001, per quanto riguarda i mutui con decorrenza 2001 e dal 1° gennaio 2002, per quanto riguarda i mutui con decorrenza 2002.

Art. 2.

1. All'ultimo periodo dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3133/2001 le parole «le risorse di cui all'art. 3, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse di cui all'art. 2, comma 1».

Art. 3.

1. Il termine del 30 giugno 2001, di cui all'art. 19 dell'ordinanza n. 3061/2000 è prorogato al 31 dicembre 2001. L'onere è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 226/1999.

2. Le disposizioni di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 3028/1999 si applicano anche ai comuni danneggiati dall'evento sismico del 9 settembre 1998, di cui alla legge n. 226/1999.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A7756

ORDINANZA 11 luglio 2001.

Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle trombe d'aria che il 7 luglio 2001 hanno colpito i comuni di Arcore, Concorezzo, Vimercate ed Usmate Velate in provincia di Milano e i comuni di Zogno, Bracca, Strozza, Lovere, Alzano Lombardo, Villa d'Ogna, Ponte San Pietro, Curno, Mozzo e Gorno in provincia di Bergamo, nonché integrazioni all'ordinanza 2 luglio 2001, n. 3141. (Ordinanza n. 3143).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 4 della legge 30 marzo 1998, n. 61;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2001, concernenti la dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni di Arcore, Concorezzo, Vimercate ed Usmate Velate, in provincia di Milano; nei comuni di Zogno, Bracca, Strozza, Lovere, Alzano Lombardo, Villa d'Ogna, Ponte San Pietro, Curno, Mozzo, Gorno in provincia di Bergamo;

Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attività produttive;

Considerato che per i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria si provvede ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;

Viste le richieste della regione Lombardia con note n. U1.2001.0037282 e n. U1.2001.0037656 in data 9 luglio 2001;

Sentita la regione Lombardia;

Sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, 18 ottobre 2000, 27 ottobre 2000, 10 novembre 2000, 17 novembre 2000, 23 novembre 2000 e 30 novembre 2000, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Puglia e nelle province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dei gravissimi eventi alluvionali e conseguenti dissesti idrogeologici ripetutamente verificatisi nei rispettivi territori nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000;

Viste le proprie ordinanze n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000, n. 3093 dell'8 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, n. 3096 del 30 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre2000, n. 3110 del 1° marzo 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001, n. 3135 del 10 maggio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001, n. 3141 del 2 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Ritenuto di dover impartire alle regioni e province autonome colpite dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 direttive finalizzate al tempestivo ripristino delle arginature consortili danneggiate al fine di mettere in sicurezza i territori e gli insediamenti interessati;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Nei confronti dei soggetti residenti nei territori dei comuni di cui alle premesse, o ivi aventi sede operativa alla data dell'evento calamitoso, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale o che hanno subito un danno superiore al 30 per cento del valore dei beni attestato mediante perizia giurata, sono sospesi a decorrere dal 7 luglio 2001, fino al 31 dicembre 2001, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Il costo della perizia giurata per i danni accertati superiori al 30% del valore dei beni sarà considerata nella determinazione del contributo spettante ai sensi del successivo art. 5. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non si dà luogo a rimborso.

2. Nei confronti delle persone fisiche, società ed enti, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 7 luglio 2001 avevano il domicilio o la residenza nei comuni le cui abitazioni e i cui immobili sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale o che hanno subito un danno superiore al 30 per cento del valore dei beni attestato mediante perizia giurata, sono sospesi fino al 10 dicembre 2001 i termini relativi ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali. Il costo della perizia giurata per i danni accertati superiori al 30% del valore dei beni sarà considerata nella determinazione del contributo spettante.

3. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, comma 1, n. 4, del codice civile.

4. Sono sospesi, fino al 31 dicembre 2001, tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale.

5. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi. Non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.

6. Per i tributi di competenza regionale, agli adempimenti previsti dal presente articolo provvede la regione.

Art. 2.

1. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori delle cooperative sociali non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per effetto dell'evento calamitoso oggetto della presente ordinanza, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche a favore di coloro che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi

danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia. Tale indennità non è cumulabile con quella di cui al comma 1 ed è proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

3. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento a seguito dell'evento calamitoso di cui alla premessa è sospesa fino al 31 dicembre 2001 ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al com-
ma 1.

4. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 viene corrisposta dall'I.N.P.S. secondo le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, del lavoratore interessato. Per i periodi di paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza.

5. Per i datori di lavoro privati operanti nei territori dei comuni di cui alle premesse, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra il 7 luglio 2001 ed il 31 dicembre 2001, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.

6. Le istanze di cassa integrazione straordinaria presentate in base alla legge n. 223 del 23 luglio 1991 per gli effetti provocati dall'evento calamitoso non saranno computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e potranno altresì avere specifici criteri di ammissibilità. La regione, nell'esprimere motivato parere sulle istanze previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000, segnalerà al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le singole imprese rientranti nell'applicazione del presente articolo.

7. I lavoratori residenti nei comuni di cui alle premesse e iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 e all'art. 4 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 31 dicembre 2001.

Art. 3.

1. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, è assegnato un contributo mensile fino a L. 600.000, per la durata massima di dodici mesi.

2. All'assegnazione del contributo di cui al comma 1 provvede la regione che trasferisce le relative somme ai sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari, entro venti giorni dalla ricezione da parte dei comuni stessi della documentazione necessaria.

3. Il contributo di cui al comma 1 deve essere erogato dai sindaci entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi.

Art. 4.

1. I prefetti di Milano e di Bergamo provvedono agli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, l'assistenza e la rimozione di situazioni di pericolo e al rimborso alle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati che operano per le finalità della presente ordinanza.

Art. 5.

1. Ai fini di assicurare interventi a favore dei privati proprietari di unità abitative distrutte o gravemente danneggiate e per favorire la ripresa delle attività produttive, la regione Lombardia è autorizzata a corrispondere primi contributi con le modalità previste dagli articoli 4 e 4-*bis*, della legge 1 1 dicembre 2000, n. 365.

2. I contributi sono corrisposti nel limite delle disponibilità di cui all'art. 7 e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dai sopracitati articoli 4 e 4-*bis* della legge n. 365/2000, applicandosi, altresì, quanto previsto dall'art. 23-*sexies*, comma 4, della legge 30 marzo 1998, n. 61.

Art. 6.

1. La regione provvede a rimborsare agli enti locali gli oneri per gli interventi da essi disposti in emergenza, a trasferire ai medesimi enti locali le risorse necessarie per gli interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché a rimborsare ai prefetti di Milano e Bergamo gli oneri dagli stessi sostenuti per gli interventi di cui all'art. 4.

2. La regione ed i comuni interessati sono autorizzati, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 7, comma 1, a corrispondere al personale dipendente, per l'espletamento di attività direttamente connesse agli eventi di cui alla presente ordinanza e per la durata massima di due mesi, compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla vigente normativa e comunque nel limite di settanta ore mensili. Ai dirigenti a cui sono stati affidati specifici compiti per attività direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base.

3. Nel limite dell'uno per cento delle disponibilità finanziarie assegnate dall'art. 7 della presente ordinanza, la regione Lombardia e gli enti locali interessati sono autorizzati ad assumere anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza, ma conformi ai principi di cui all'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, personale tecnico e amministrativo a tempo determinato per un periodo non superiore ad un anno. A tal fine possono essere utilizzate anche graduatorie già presenti nell'ente o presso altri enti pubblici, università, o enti pubblici di ricerca. La regione, tenuto conto delle proprie esigenze e di quella dei comuni provvede alla ripartizione delle somme necessarie.

4. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi è autorizzata, in rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sottoelencate norme:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegata all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17.

5. L'Agenzia di protezione civile è estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

Art. 7.

1. Agli oneri complessivi derivanti dalla presente ordinanza, valutati in lire 150 miliardi si fa fronte a valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).

2. Delle disponibilità di cui al comma 1, la somma di lire 145 miliardi è assegnata alla regione Lombardia, e la somma di lire 5 miliardi è accantonata per fronteggiare gli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2.

Art. 8.

1. Le regioni e le province autonome colpite dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 destinano con priorità, nel limite delle risorse assegnate per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3090/2000 nonché per l'erogazione dei contributi destinati alle imprese agricole ai sensi della legge n. 365/2000, i fondi necessari al ripristino, in condizioni di sicurezza, degli argini consortili danneggiati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A7851

ORDINANZA 11 luglio 2001.

Interventi urgenti nel comune di Napoli in conseguenza del crollo avvenuto il 25 giugno 2001 di un edificio adibito a civile abitazione e sito nella Traversa S. Severino, n. 5. (Ordinanza n. 3142).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Considerato che il 25 giugno 2001 in Napoli è avvenuto il crollo di un edificio destinato a civile abitazione e sito alla Traversa S. Severino n. 5;

Considerato che come conseguenza di tale evento numerose famiglie risultano prive di abitazione e necessitano di primi interventi di soccorso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2001 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della città di Napoli;

Considerato che l'evento verificatosi è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di assicurare, congiuntamente all'amministrazione comunale di Napoli, interventi per il soccorso in favore dei cittadini danneggiati;

Viste le ordinanze n. 2509 del 22 febbraio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1997; n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998; n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1998 e n. 2994 del 29 luglio 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 4 agosto 1999;

Considerata l'esigenza di promuovere con urgenza la sperimentazione di tecniche satellitari per la valutazione della vulnerabilità del tessuto urbano della città di Napoli al fine della prevenzione dei rischi, tenuto conto del ripetersi di crolli di edifici avvenuti negli ultimi anni;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per i primi interventi di soccorso conseguenti all'evento di cui alle premesse, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire al comune di Napoli la somma di lire un miliardo a titolo di contributo straordinario e ad integrazione delle risorse rese disponibili dal comune stesso.

2. All'onere si provvede con le disponibilità dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo di protezione civile).

Art. 2.

1. Il sindaco di Napoli, provvede, in deroga alle vigenti norme di legge, a determinare i criteri e le modalità di erogazione delle provvidenze a favore dei cittadini danneggiati, nonché ad attuare gli interventi necessari per la messa in sicurezza della zona interessata.

Art. 3.

1. Il sindaco di Napoli, commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2509/1997, d'intesa con la regione Campania e con il direttore dell'Agenzia di protezione civile, provvede a redigere ed attivare, avvalendosi dell'Agenzia spaziale europea, un progetto pilota per la valutazione della vulnerabilità del tessuto urbano della città di Napoli, mediante l'impiego di tecniche satellitari. Per la suddetta attività è autorizzata una spesa di lire due miliardi.

2. All'onere si fa fronte con le disponibilità di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2863/1998, che viene corrispondentemente ridotta di pari importo. Il commissario delegato di cui all'ordinanza n. 2787/1998 provvede al trasferimento dei fondi sulla contabilità speciale intestata al sindaco di Napoli - Commissario delegato.

3. La disposizione di cui all'art. 4, comma 9, dell'ordinanza n. 2994/1999 è abrogata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A7852

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DECRETO 7 maggio 2001.

Individuazione dei comuni per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 2000 con il quale l'on. Livia Turco viene nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237;

Visto l'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerati i dati statistici forniti dall'Istat, riguardanti i livelli di povertà fra la popolazione italiana;

Tenuto conto della diversità delle condizioni economiche, demografiche e sociali delle diverse aree territoriali italiane, della varietà delle forme di assistenza già attuate dai comuni, nonché della necessità di un'adeguata distribuzione sul territorio nazionale dei comuni che effettuano la sperimentazione, al fine di garantire la rappresentatività dell'intero territorio;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere nella seduta del 19 aprile 2001;

Preso atto della disponibilità espressa dai comuni a partecipare alla sperimentazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237;

Decreta:

Art. 1.

1. La sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è realizzata anche nei seguenti comuni individuati ai sensi dell'art. 80, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

Aidone (Enna);
Calascibetta (Enna);
Cerami (Enna);
Nicosia (Enna);
Pietraperzia (Enna);
Sperlinga (Enna);
Troina (Enna);
Valguarnera Caropepe (Enna);
Villarosa (Enna).

Art. 2.

1. Entro il 30 maggio 2001 ciascun comune indicato all'art. 1 presenta al Ministro per la solidarietà sociale il progetto di attuazione della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237. In particolare il progetto deve contenere i dati contabili e finanziari necessari ai fini del riparto dei costi della sperimentazione, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 1, dello stesso decreto legislativo e deve essere redatto in modo da consentire la verificabilità dei dati e degli obiettivi in esso indicati.

2. Il progetto è deliberato dalla giunta comunale e deve essere inviato, entro il termine indicato al comma 1, al Gabinetto del Ministro per la solidarietà sociale, via V. Veneto n. 56 - 00187 Roma. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2001

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 371

01A7726

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 aprile 2001.

Attuazione della direttiva della Commissione 2000/67/CE concernente l'iscrizione della sostanza attiva «Esfenvalerate» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il regolamento della Commissione n. 3600/92 CEE dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo n. 2, della direttiva n. 91/414/CEE, modificato successivamente con regolamento CE 933/94 e CE 2230/95, con i quali è stato stabilito l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione in allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che il Portogallo, individuato come Paese relatore per la sostanza attiva «Esfenvalerate», ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva, presentando la relativa relazione;

Considerato che tale relazione è stata riesaminata dal Comitato fitosanitario permanente ed il riesame si è concluso il 13 luglio 2000;

Considerato, inoltre, che il Comitato scientifico per le piante ha confermato che per l'utilizzazione della suddetta sostanza attiva, pur non presentandosi rischi inaccettabili, gli Stati membri devono applicare misure intese a limitare i rischi, allo scopo di tutelare l'ambiente acquatico e gli artropodi non bersaglio;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle valutazioni effettuate, che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione soddisfano in generale le esigenze della direttiva;

Vista la direttiva della Commissione 2000/67/CE del 23 ottobre 2000, concernente l'iscrizione della sostanza attiva «Esfenvalerate» nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2000/67/CE della commissione, con l'inserimento della sostanza attiva «Esfenvalerate» nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva ESFENVALERATE è iscritta, fino al 31 luglio 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della sanità adotta entro il 31 gennaio 2002 i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti «Esfenvalerate».

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari aventi le caratteristiche prescritte dal presente decreto ed i titolari di quelle per le quali si rende necessario richiedere variazioni per adeguarsi alle condizioni riportate in allegato al presente decreto, inviano al Ministero della sanità entro il 31 luglio 2001 un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, oppure un'autorizzazione all'accesso ad un fascicolo di altro titolare, che soddisfi i requisiti del predetto allegato II.

3. Il Ministero della sanità revoca le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti «Esfenvalerate» non aventi le caratteristiche di cui al presente decreto, nonché quelle per le quali i titolari non hanno provveduto conformemente al comma 2.

Art. 3.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente la sostanza attiva «Esfenvalerate» presentano al Ministero della sanità, entro il 31 luglio 2004, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Tali autorizzazioni saranno adeguate entro il 1° agosto 2005.

Art. 4.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Esfenvalerate» in miscela con altre sostanze attive in corso di inclusione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, presentano al Ministero della sanità un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del predetto decreto legislativo, entro quattro anni, a decorrere dall'inserimento dell'ultima delle predette sostanze attive nell'allegato I del sopracitato decreto.

Art. 5.

1. Il rapporto di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 1 della direttiva 91/414/CEE) è messo a disposizione di eventuali interessati, per consultazione, a seguito di specifica richiesta.

Art. 6.

1. È consentita fino al 31 gennaio 2002 la commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari non rispondenti alle caratteristiche tecniche prescritte.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il 1° agosto 2001.

Roma, 3 aprile 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 315

ALLEGATO

ESFENVALERATE

1. Identità:

nome comune: «Esfenvalerate»;

denominazione IUP AC: (S)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirrato di (S)-alfa-ciano-3-fenossibenzile.

2. Condizioni particolari:

2.1. La sostanza attiva prodotta deve avere una purezza minima di 830 g/kg.

2.2. Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida.

2.3. Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'esfenvalerate, in particolare delle relative appendici I e II, nella visione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 13 luglio 2000. Per effettuare tale valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione agli eventuali effetti sugli organismi acquatici e sugli artropodi non bersaglio e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi.

3. Data di scadenza dell'iscrizione: 31 luglio 2011.

01A7748

DECRETO 3 aprile 2001.

Attuazione della direttiva della Commissione 2000/66/CE concernente l'iscrizione della sostanza attiva «Triasulfuron» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il regolamento della Commissione n. 3600/92 CEE dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo n. 2, della direttiva n. 91/414/CEE, modificato successivamente con regolamento CE 933/94 e CE 2230/95, con i quali è stato stabilito l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione in allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che la Francia, individuato come Paese relatore per la sostanza attiva «Triasulfuron», ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva, presentando la relativa relazione;

Considerato che tale relazione è stata riesaminata dal Comitato fitosanitario permanente ed il riesame si è concluso il 13 luglio 2000;

Considerato, inoltre, che il Comitato scientifico per le piante ha confermato che per l'utilizzazione della suddetta sostanza attiva, pur non presentandosi rischi inaccettabili, gli Stati membri devono valutare il potenziale di liscivazione della sostanza attiva nelle acque sotterranee, pertanto devono applicare misure intese a limitarne i rischi, allo scopo di tutelare l'ambiente acquatico;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle valutazioni effettuate, che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, soddisfano in generale le esigenze della direttiva;

Vista la direttiva della Commissione 2000/66/CE del 23 ottobre 2000, concernente l'iscrizione della sostanza attiva «Triasulfuron» nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2000/66/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva «Triasulfuron» nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva TRIASULFURON è iscritta, fino al 31 luglio 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della sanità adotta entro il 31 gennaio 2002 i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti «Triasulfuron».

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari aventi le caratteristiche prescritte dal presente decreto ed i titolari di quelle per le quali si rende necessario richiedere variazioni per adeguarsi alle condizioni riportate in allegato al presente decreto, inviano al Ministero della sanità entro il 31 luglio 2001 un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, oppure un'autorizzazione all'accesso ad un fascicolo di altro titolare, che soddisfi i requisiti del predetto allegato II.

3. Il Ministero della sanità revoca le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti «Triasulfuron» non aventi le caratteristiche di cui al presente decreto, nonché quelle per le quali i titolari non hanno provveduto conformemente al comma 2.

Art. 3.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente la sostanza attiva «Triasulfuron» presentano al Ministero della sanità, entro il 31 luglio 2004, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Tali autorizzazioni saranno adeguate entro il 1° agosto 2005.

Art. 4.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Triasulfuron» in miscela con altre sostanze attive in corso di inclusione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, presentano al Ministero della sanità un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del predetto decreto legislativo, entro quattro anni, a decorrere dall'inserimento dell'ultima delle predette sostanze attive nell'allegato I del sopracitato decreto.

Art. 5.

1. Il rapporto di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 1 della direttiva 91/414/CEE) è messo a disposizione di eventuali interessati, per consultazione, a seguito di specifica richiesta.

Art. 6.

1. È consentita fino al 31 gennaio 2002 la commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari non rispondenti alle caratteristiche tecniche prescritte.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il 1° agosto 2001.

Roma, 3 aprile 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 316

ALLEGATO

TRIASULFURON

1. Identità:

nome comune: «Triasulfuron»;

denominazione IUP AC: 1-[2-(2-cloroetossi)fenilsolfonil]-3-(4-metossi-6-metil-l, 3, 5-triazin-2-il)urea.

2. Condizioni particolari:

2.1. La purezza della sostanza attiva prodotta non deve essere inferiore a 940 g/kg.

2.2. Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

2.3. Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del triasulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella visione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 13 luglio 2000. Per effettuare tale valutazione globale, gli Stati membri devono:

prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee;

prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi.

3. Data di scadenza dell'iscrizione: 31 luglio 2011.

01A7749

DECRETO 5 aprile 2001.

Attuazione della direttiva della Commissione 2000/49/CE concernente l'iscrizione della sostanza attiva «Metsulfuron-Metile» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il regolamento della Commissione n. 3600/92 CEE dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo n. 2, della direttiva n. 91/414/CEE, modificato successivamente con regolamento CE 933/94 e CE 2230/95, con i quali è stato stabilito l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione in allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che la Francia, individuato come Paese relatore per la sostanza attiva «Metsulfuron-Metile», ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva, presentando la relativa relazione;

Considerato che tale relazione è stata riesaminata dal Comitato fitosanitario permanente ed il riesame si è concluso il 16 giugno 2000;

Considerato, inoltre, che il Comitato scientifico per le piante ha confermato che per l'utilizzazione della suddetta sostanza attiva, pur non presentandosi rischi inaccettabili, gli Stati membri devono valutare il potenziale di liscivazione della sostanza attiva nelle acque sotterranee e applicare eventuali misure intese a limitarne i rischi;

Vista la direttiva della Commissione 2000/49/CE del 26 luglio 2000, concernente l'iscrizione della sostanza attiva «Metsulfuron-Metile» nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2000/49/CE della commissione, con l'inserimento della sostanza attiva «Metsulfuron-Metile» nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva METSULFURON-METILE è iscritta, fino al 31 luglio 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della sanità adotta entro il 31 dicembre 2001 i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari «Metsulfuron-Metile».

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari aventi le caratteristiche prescritte dal presente decreto ed i titolari di quelle per le quali si rende necessario richiedere variazioni per adeguarsi alle condizioni riportate in allegato I, inviano al Ministero della sanità entro il 30 giugno 2001 un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, oppure un'autorizzazione all'accesso ad un fascicolo di altro titolare, che soddisfi i requisiti del predetto allegato II.

3. Il Ministero della sanità revoca le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti «Metsulfuron-Metile» non aventi le caratteristiche di cui al presente decreto, nonché quelle per le quali i titolari non hanno provveduto conformemente al comma 2.

Art. 3.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente la sostanza attiva «Metsulfuron-Metile» presentano al Ministero della sanità, entro il 31 dicembre 2004, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Tali autorizzazioni saranno adeguate entro il 30 giugno 2005.

Art. 4.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Metsulfuron-Metile» in miscela con altre sostanze attive in corso di inclusione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, presentano al Ministero della sanità un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del predetto decreto legislativo, entro quattro anni, a decorrere dall'inserimento dell'ultima delle predette sostanze attive nell'allegato I del sopracitato decreto.

Art. 5.

1. Il rapporto di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 1 della direttiva 91/414/CEE) è messo a disposizione di eventuali interessati, per consultazione, a seguito di specifica richiesta.

Art. 6.

1. È consentita fino al 31 dicembre 2002 la commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari non rispondenti alle caratteristiche tecniche prescritte.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il 1° luglio 2001.

Roma, 5 aprile 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 314

ALLEGATO

METSULFURON-METILE

1. Identità:

nome comune: «Metsufuron-Metile»;

denominazione IUP AC: 2-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilcarbamiolsulfamoil) benzoato di metile.

2. Condizioni particolari:

2.1. La purezza della sostanza attiva deve risultare come minimo a 960 g/kg.

2.2. Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

2.3. Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del metsulfuron-metile, in particolare delle relative appendici I e II, nella visione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 16 giugno 2000. Per effettuare tale valutazione globale, gli Stati membri devono:

prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee;

prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi.

3. Data di scadenza dell'iscrizione: 30 giugno 2011.

01A7750

DECRETO 20 giugno 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fontego Polifarma».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 28 maggio 2001 della ditta Polifarma S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Polifarma, è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

FONTEGO POLIFARMA:

5 fiale im o ev 2 ml 0,5 mg - A.I.C. n. 023840034.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 20 giugno 2001

Il dirigente: GUARINO

01A7593

DECRETO 20 giugno 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valsera».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 486:

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositivo del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 28 maggio 2001 della ditta Polifarma S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Polifarma, è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

VALSERA:

30 compresse 2 mg per uso orale - A.I.C. n. 024051017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 20 giugno 2001

Il dirigente: GUARINO

01A7592

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 24 maggio 2001.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca, per complessive L. 20.328.600.000, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 20 novembre 2000 di cui alla nota n. 371 in pari data, riguardante lo stralcio del verbale della citata seduta e contenente i progetti per i quali il C.T.S. ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Vista la disponibilità del cap. 7365;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: INTERNATIONAL RECTIFIER CORPORATION ITALIANA S.P.A. - Borgaro Torinese (Torino), (classificata grande impresa);

Progetto: S242-P;

Titolo del progetto: semiconduttori e moduli di potenza per un più efficiente uso dell' energia elettrica;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 25.782.830.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 200.000.000;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)*: L. 21.343.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5b: L. 4.239.830.000.

Entità delle spese ammissibili: L. 25.582.830.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 16.300.240.000 per ricerca industriale e L. 9.482.590.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D*, punti 3, 4 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 16.261.000.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 5.420.330.000;

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 59,44%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 63,07%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,61%;

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° novembre 1999;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 26 luglio 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: RIFINIZIONE BP S.P.A. - Prato (classificata piccola/media impresa);

Progetto: S393-P;

Titolo del progetto: sviluppo di un nuovo processo per il trattamento di tessuti mediante ammoniaca liquida;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.970.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: L. 2.820.000.000;

in zona obiettivo 2: L. 150.000.000;

in zona Phasing Out: L. 0;

Entità delle spese ammissibili: L. 2.970.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 1.718.000.000 per ricerca industriale e L. 1.252.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D*, punti 1, 3, 4 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 1.911.100.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 955.550.000;

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 64,46%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 64,35%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%;

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° giugno 2000;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 25 febbraio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la sti-

pula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: LAMINAZIONE SOTTILE S.P.A. - Napoli (classificata grande impresa);

Progetto: S397-P;

Titolo del progetto: studio di trattamenti di conversione a ridotto impatto ambientale ed al plasma freddo per la protezione dalla corrosione di laminati in lega d'alluminio;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.020.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: L. 2.020.000.000;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona Phasing Out: L. 0;

Entità delle spese ammissibili; L. 2.020.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 2.020.000.000 per ricerca industriale e L. 0 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D*, punti 2, 4, 6 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 1.510.800.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 755.400.000

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 75,00%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 74,79%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%;

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 15 giugno 2000;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 2 marzo 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: SOFTECO SISMAT S.R.L. - Genova (classificata piccola/media impresa);

Progetto: S402-P;

Titolo del progetto: Sistema di supporto alla gestione dei bacini idrici;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 876.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)*: L. 876.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5b: L. 0;

Entità delle spese ammissibili: L. 876.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 828.000.000 per ricerca industriale e L. 48.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D*, punti 1, 3, 6 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 645.700.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 322.850.000;

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 73,62%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 73,68%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%;

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° ottobre 2000;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 17 marzo 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

L'efficacia del presente decreto è subordinata alla definizione, da parte della competente Direzione generale della Commissione europea, delle zone ammesse a godere della deroga ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*, come comunicato a questo Ministero dal Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica con nota del 13 aprile 2001.

Art. 2.

La relativa spesa di L. 20.328.600.000 (euro 10.489.845,72), di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 7365, PG 02, esercizio finanziario 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A7728

DECRETO 30 maggio 2001.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca, per complessive L. 9.931.800.000, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 13 dicembre 2000 punto 4 del verbale n. 66, ed in particolare i progetti per i quali il C.T.S. ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Vista la disponibilità del cap. 7365 P.G. 02 esercizio finanziario 2001;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: MONDOPLASTICO S.P.A. - Busto Arsizio (Varese), (classificata piccola/media impresa);

Progetto: S388-P;

Titolo del progetto: Realizzazione di pellicole di rivestimento innovative, interamente riciclabili, per la nobilitazione di manufatti che utilizzano supporti lignei;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.672.700.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, paragrfo 3, lettera *c)*: L. 2.672.700.000;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona Phasing Out: L. 0;

Entità delle spese ammissibili: L. 2.672.700.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 1.556.300.000 per ricerca industriale e L. 1.116.400.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 1.467.600.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 733.800.000;

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 54,56%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 54,91%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%;

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 3 maggio 2000;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 1º febbraio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

L'efficacia del presente decreto è subordinata alla definizione da parte della competente direzione generale della Commissione europea delle zone ammesse a godere della deroga ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)* come comunicato dal Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica a questo Ministero con nota del 13 aprile 2001.

Ditta: ALELCO S.P.A. - Palermo (classificata grande impresa);

Progetto: S406-P;

Titolo del progetto: Progetto di studio per l'accrescimento del know-how tecnologico relativo a dispositivi per la generazione e l'amplificazione di segnali ad elevatissima frequenza;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 9.618.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: L. 9.618.000.000;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona Phasing Out: L. 0;

Entità delle spese ammissibili: L. 9.618.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 8.040.000.000 per ricerca industriale e L. 1.578.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 2 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 5.747.600.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.915.870.000;

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 55,90%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 59,76%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%;

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1º settembre 2000;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 4 aprile 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione di polizza assicurativa o di fidejussione bancaria a copertura delle agevolazioni richieste a fronte del progetto per tutta la durata del progetto stesso.

Ditta: COMEC INNOVATIVE S.R.L. - Chieti (classificata piccola/media impresa);

Progetto: S449-P;

Titolo del progetto: Ricerca e sviluppo per la realizzazione di una nuova macchina universale di tornitura ecocompatibile;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 3.806.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: L. 3.806.000.000;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona Phasing Out: L. 0;

Entità delle spese ammissibili: L. 3.806.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 2.446.000.000 per ricerca industriale e L. 1.360.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, 4 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 2.716.600.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 905.530.000;

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 66,07%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 71,38%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%;

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° settembre 2000;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 29 maggio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di L. 9.931.800.000 (euro 5.129.346,63), di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 7365, PG 02, esercizio finanziario 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A7727

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 luglio 2001.

Determinazione del numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alla scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* della citata legge n. 264/1999;

Preso atto della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* della richiamata legge n. 264/1999;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 4 della predetta legge n. 168/1989;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 10526/D.M. del 27 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 2001/2002, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui alle premesse è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 10999 ripartito fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna università dispone l'ammissione alle scuole di cui all'art. 1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2001

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO *A*

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA

Regione	Università sedi delle scuole di specializzazione	Posti disponibili
LIGURIA	Genova	180
PIEMONTE	Torino (sedi convenzionate Politecnico e Piemonte Orientale)	230
VALLE D'AOSTA	Valle d'Aosta	30
LOMBARDIA	Pavia (sedi consorziate: Milano statale-Cattolica S. Cuore - Bergamo-Brescia)	1715
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	Bolzano	150
VENETO	Venezia Ca' Foscari (sedi convenzionate: IUAV-Padova-Verona)	1090
FRIULI	Gorizia (sedi consorziate: Udine-Trieste)	240
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Trento	100
EMILIA-ROMAGNA	Bologna (sedi convenzionate Ferrara-Modena-Reggio Emilia-Parma)	1441
TOSCANA	Pisa (sedi convenzionate: Firenze e Siena)	670
MARCHE	Macerata (sedi convenzionale: Ancona-Camerino-Urbino)	324
LAZIO	Roma Tre-Roma L.U.M.S.A.	282
UMBRIA	Perugia	161
MOLISE	Campobasso	125
ABRUZZO	Chieti (sedi convenzionate: L'Aquila-Teramo)	390
CAMPANIA	Napoli Federico II (sedi convenzionate: Napoli II-IUN-IUO-S. Orsola Benincasa-Salerno-Sannio)	1052
BASILICATA	Potenza	189
PUGLIA	Bari (sedi convenzionate: Lecce-Foggia-Politecnico Bari)	840
CALABRIA	Cosenza (sedi convenzionate: Reggio Calabria-Catanzaro)	365
SICILIA	Palermo (sedi convenzionate: Catania-Messina)	1115
SARDEGNA	Cagliari (sede consorziata: Sassari)	310

01A7780

DECRETO 2 luglio 2001.

Determinazione del numero dei posti a livello nazionale per l'immatricolazione al corso di laurea in scienze della formazione primaria.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della citata legge n. 264/1999;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, l'art. 46;

Preso atto dell'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* della richiamata legge n. 264/1999;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea in scienze della formazione primaria;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 10526/DM del 27 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 2001/2002, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione al corso di laurea in scienze della formazione primaria è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in 6863 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in 160 per gli studenti non comunitari residenti all'estero, ed è ripartito fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2001

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO *A*

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Regione	Università sedi del corso di laurea	Posti disponibili	
		A	B
PIEMONTE	Torino	350	10
VALLE D'AOSTA	Valle d'Aosta	15	3
LOMBARDIA	Università Cattolica S. Cuore	400	2 (BS) 2 (MI)
	Milano-Bicocca	400	5
TRENTINO-ALTO ADIGE	Bolzano	210	—
VENETO	Padova	300	—
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Gorizia (consorzio Università Udine e Trieste)	240	10 (TS) 5 (UD)
LIGURIA	Genova	150	20
EMILIA-ROMAGNA	Bologna - Reggio Emilia	660	13 (BO)
TOSCANA	Firenze	570	5
UMBRIA	Perugia	150	10
MARCHE	Macerata	200	20
	Urbino	240	5
LAZIO	Roma Tre	250	—
	Roma L.U.M.S.A.	100	5
ABRUZZO	L'Aquila	200	10
MOLISE	Campobasso	108	5
CAMPANIA	Suor Orsola Benincasa (sedi consorziate: Napoli Federico II - Napoli II - Istituto Orientale)	550	5
	Salerno	550	5
PUGLIA	Bari	400	10
BASILICATA	Potenza	120	—
CALABRIA	Cosenza	250	—
SICILIA	Palermo	250	5 (PA)
SARDEGNA	Cagliari	200	5

A - Posti disponibili per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 286/1998.

B - Posti disponibili per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

01A7781

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 5 giugno 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un nuovo francobollo ordinario per il servizio di «Corriere prioritario», modificato nella grafica, nel valore di L. 1.200 - € 0,62.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II dei codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del l8 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto 1° luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 1999, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione di un francobollo ordinario per il servizio di corriere prioritario, con tariffa corrispondente all'invio relativo al primo scaglione di peso;

Visto l'art. 2 di detto decreto, con il quale sono stati determinati il valore e le caratteristiche del francobollo ordinario per il servizio di corriere prioritario avente, fra l'altro, la grafica costituita da un fondo a stampa piena in oro con al centro un elemento circolare raffigurante l'impronta tridimensionale della lettera «P»;

Visto il 26 gennaio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000, con il quale è stata appartata modifica alla grafica del suddetto francobollo ordinario, ferme restando tutte le altre caratteristiche;

Riconosciuta l'opportunità di procedere nuovamente alla modifica della grafica del suddetto francobollo ordinario, fermo restando tutte le altre caratteristiche;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

La caratteristica relativa alla grafica di cui al decreto 26 gennaio 2000, citato nelle premesse, di un francobollo ordinaria per il servizio di corriere prioritario, nel valore di L. 1.200 - € 0,62, corrispondente all'invio relativo al primo scaglione di peso, dopo il 10 aprile 2001 è modificata.

La grafica del francobollo è costituita da un fondino avorio, entro una cornice in oro, con al centro un elemento circolare raffigurante l'impronta tridimensionale della lettera «P». La vignetta è completata da linee rette trattegaiate che si toccano perpendicolarmente ai due angoli opposti, sinistro in alto e destro in basso, e che delimitano la scritta «ITALIA», la leggenda «POSTA PRIORITARIA» ed il valore «€ 0,62» - «1200», posti in senso orario all'esterno delle linee stesse.

Alla base di ciascun francobollo è unita in appendice un'etichetta, stampata sulla stessa carta del valore, recante in negativo le scritte «POSTA PRIORITARIA» e «PRIORITY MAIL».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2001

Il segretario generale
GUIDARELLI MATTIOLI

p. *Il provveditore generale dello Stato*
FIORENTINO

01A7786

DECRETO 5 giugno 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del millennio della «Città di Gorizia», nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2001 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del millenario della città di Gorizia;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso nell'anno 2001, un francobollo celebrativo del millenario della città di Gorizia, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato, in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: policromia a cinque colori; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» - «€ 20,66».

La vignetta raffigura una veduta del castello di Gorizia, che domina il suggestivo Borgo Castello; a destra sono rappresentati particolari del portale del castello sovrastato dal Leone marciano e, in basso, è riprodotta il logo del millenario di Gorizia.

Completano il francobollo la leggenda «MILLENARIO CITTÀ DI GORIZIA», la scritta «ITALIA» ed il valore «L. 800» - «€ 0,41».

Il presente decreta sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2001

Il segretario generale
GUIDARELLI MATTIOLI

p. *Il provveditore generale dello Stato*
FIORENTINO

01A7787

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 giugno 2001.

Integrazione dell'allegato al decreto ministeriale 8 maggio 2001 «Prima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2001 pubblicato nel supplemento ordinario n. 147 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 2001 «Prima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali»;

Considerato che alla data di emanazione del predetto decreto non risultava completata la documentazione relativa ai prodotti agroalimentari tradizionali delle regioni Campania e Toscana;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto che prevedeva che con successivo provvedimento si sarebbe provveduto ad integrare l'allegato al decreto con gli elenchi dei prodotti agroalimentari tradizionali delle regioni Campania e Toscana;

Ritenuto di dover procedere alla predetta integrazione, in quanto è stata verificata la completezza della documentazione fornita dalle predette regioni;

Decreta:

Articolo unico

1. In attuazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 8 maggio 2001, citato in epigrafe, si provvede ad integrare l'allegato al decreto con gli elenchi dei prodotti agroalimentari tradizionali delle regioni Campania e Toscana.

2. Gli allegati elenchi regionali costituiscono parte integrante del decreto di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

REGIONE TOSCANA

Tipologia	N.	Prodotto
Bevande analcoliche, distillati e liquori		
	1	aspretto di more
	2	amaro Clementi elixir di Fivizzano (amaro di Fivizzano, china Clementi di Fivizzano)
	3	biadina
	4	vermouth di vino bianco
Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione		
	5	agnello appenninico
	6	agnello del parco di Migliarino-San Rossore
	7	agnello di Zeri (agnello zerasco)
	8	agnello massese
	9	ammazzafegato toscano
	10	barbina (guanciale)
	11	bardiccio
	12	biroldo della Garfagnana
	13	biroldo di Lucca (biroldo della versilia, mallegato, buristo)
	14	biscotto di salsiccia di Sorano
	15	budelluzzo di Grosseto (busicchio)
	16	buristo toscano (burischio)
	17	capocollo tipico senese (finocchiata)
	18	carne di cavallo di Comano (carne di puledro di Comano)
	19	carne di razza maremmana
	20	carne salata
	21	fasciata (pancetta arrotolata)
	22	fegatelli sott'olio (o sotto strutto) toscani
	23	fegatello di maiale macinato pisano
	24	filetto della Lunigiana
	25	finocchiona Toscana (finocchina)
	26	finto tonno toscano (tonno del chianti)
	27	guanciale (gota)
	28	lardo di Colonnata (lardo di Conca di Colonnata)
	29	lombo senese (lombo, lonzino, arista stagionata)
	30	mallegato livornese (buristo)
	31	mallegato pisano (buristo)
	32	mezzone (bastardo)
	33	migliaccio (roventino)
	34	mortadella della Lunigiana, mondiola della Garfagnana
	35	mortadella di maiale di Camaiore (sbriciolona)
	36	mortadella di Prato
	37	mucca pisana del parco di Migliarino-San Rossore (mucco pisano)
	38	pancetta (rigatino, ventresca)
	39	pancetta arrotolata (legatino, rigatino)
	40	pollo del Valdarno (valdarnese bianca o Valdarno bianca)
	41	prosciutto del casentino
	42	prosciutto di cinta senese (prosciutto chiantigiano)
	43	prosciutto di Sorano
	44	rigatino (pancetta, ventresca)
	45	rigatino finocchiato
	46	salame al vino
	47	salame chianino
	48	salame chiantigiano
	49	salame di cinghiale
	50	salame di cinta senese
	51	salame di maiale e pecora
	52	salame toscano
	53	salsiccia con patate
	54	salsiccia di cinghiale
	55	salsiccia di cinghiale sott'olio
	56	salsiccia Toscana (sarciccia)
	57	sanbudello (ammazzafegato aretino)
	58	sanguinaccio (mallegato)
	59	soppressata di sangue
	60	soppressata Toscana (capofreddo, capaccia)
	61	spalla chiantigiana
	62	spalla cotta di filattiera (spalla cotta della Lunigiana)
	63	spalla di maiale pisana
	64	spalla di Sorano
	65	spuma di gota di maiale di San Miniato
	66	tarese Valdarno
	67	testa in cassetta (sopressata)
	68	vergazzata (pancetta stesa)
	69	zampone chiantigiano
Formaggi		
	70	brusco (caciotta stagionata, mucchino, vacchino)
	71	caciotta della Lunigiana (formaggio bovino della Lunigiana)
	72	caciotta di pecora
	73	formaggi caprini della maremma (caprini)
	74	il grande vecchio di Montefollonico
	75	marzolino di lucardo (pecorino lucardo)
	76	montanello (caciotta, vacchino dolce)
	77	pastorella del Cerreto di Sorano
	78	pecorino a latte crudo della montagna pistoiese (pecorino di Pistoia)
	79	pecorino del casentino
	80	pecorino del parco di Migliarino-San Rossore
	81	pecorino della costa apuana (pecorino massese)
	82	pecorino della Garfagnana e delle colline lucchesi (pecorino baccellone)
	83	pecorino della Lunigiana
	84	pecorino delle balze volterrane (pecorino pisano)
	85	pecorino delle colline senesi
	86	pecorino di Pienza stagionato in barriques
	87	pecorino stagionato in foglie di noce
	88	pratolina (formaggio di pura capra)
	89	raveggiolo di pecora toscano (raviggiolo, ravaggiolo, giuncata)
	90	raviggiolo di pecora pistoiese (ravaggiolo, raveggiolo)
	91	raviggiolo di pecora senese (ravaggiolo, raveggiolo)
	92	ricotta di pecora grossetana
	93	ricotta di pecora massese
	94	ricotta di pecora pistoiese
	95	ricotta di pecora Toscana
	96	stracchino (crescenza)
Grassi (burro, margarina, oli)		
	97	olio di Madremignola
	98	olio di olivastra scarlinese
	99	olio di olivo quercetano (olio di Quercetana)
Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati		
	100	aglio massese
	101	aglio rosso maremmano
	102	arancio massese
	103	asparago d'argenteuil toscano (asparago nostrale)
	104	barba massese (barba di prete, scorza nera)
	105	basilico gigante (basilico a foglia di lattuga)
	106	bietola a coste sottili
	107	carciofini sott'olio
	108	carciofo del litorale livornese
	109	carciofo di Pian di Rocca
	110	carciofo empolese

Tipologia	N.	Prodotto
	111	cardo della Val di Cornia (gobbo della Val di Cornia)
	112	cardo massese (cardone o gobbo)
	113	castagna mondigiana del pratomagno (mondistollo)
	114	castagna perella del pratomagno
	115	castagna pistolesa (bianchina)
	116	castagne (fresche) della Toscana
	117	castagne d'antona (carpinese)
	118	cavolfiore fiorentino tardivo (cavolfiore con il cappuccio, con il cartoccio o incartocciato)
	119	cavolfiore precoce toscano (cavolfiore fiorentino col cartoccio precoce)
	120	cavolo nero riccio di Toscana (braschetta)
	121	cavolo riccio nero di Lucca
	122	cece di Grosseto
	123	cece nostrale (cece nostrale piccolo)
	124	ciavattone di Sorano (fagiolo burro di Sorano)
	125	ciliegia di Lari
	126	cipolla di bassone (cigola)
	127	cipolla di ripola
	128	cipolla di terceretoli
	129	cipolla di treschietto (gigola)
	130	cipolla lucchese
	131	cipolla massese
	132	cipolla rossa Toscana
	133	cipolla savonese (cipolla "sagonese")
	134	cipolla vernina (cipolla bastarda)
	135	cocomero della Val di Cornia
	136	cucina (erbi)
	137	dormiente della montagna pistoiese (dormiglione, marzuolo)
	138	fagiola schiacciona
	139	fagiolo borlotto di maremma
	140	fagiolo borlotto nano di Sorano
	141	fagiolo borlotto nostrale toscano
	142	fagiolo burro toscano
	143	fagiolo cannellino (fagiolo cannellino del S. Ginese-Compitese)
	144	fagiolo cannellino di Sorano
	145	fagiolo coco nano (fagiolo cocco)
	146	fagiolo dall'occhio (fagiolo gentile, fagiolo cornetto)
	147	fagiolo della montagna (fagiolo bastardone, della nodola, dell'Amiata)
	148	fagiolo di bigliolo
	149	fagiolo di Sorana (piattellino)
	150	fagiolo di Zeri (fagiolo con il grembiule «fasgiulain dau scuside», fagioline «fasgiuline»)
	151	fagiolo giallorino della Garfagnana (giallorino)
	152	fagiolo massese
	153	fagiolo romano (fagiolo romanello)
	154	fagiolo rosso di Lucca
	155	fagiolo schiaccione
	156	fagiolo scritto della Garfagnana
	157	fagiolo seme nero
	158	fagiolo serpente toscano (stringa)
	159	fagiolo turco di castello
	160	fagiolo zolfino
	161	farina di castagne carpinese
	162	farina di castagne d'Antona (farina dolce)
	163	farina di castagne del pratomagno (farina dolce)
	164	farina di castagne della Lunigiana
	165	farina di castagne dell'Amiata
	166	farina di castagne di Prato
	167	farina di castagne pistoiese
	168	farina di neccio della Garfagnana
	169	fava lunga delle Cascine (fava delle Cascine)
	170	fichi di Carmignano
	171	fichi sott'olio livornesi
	172	fico dottato
	173	fico San Piero
	174	fico verdino
	175	frutti del sottobosco delle montagne pistoiesi
	176	funghi porcini toscani (giugnolo, settembrino, biancarello, montagnolo, porcino del freddo, moreccio o porcino nero, estatino)
	177	funghi sotto sale della costa apuana
	178	grano marzolo del melo
	179	granoturco bianco massese (mais bianco)
	180	granturco da polenta garfagnino (formentone maggese)
	181	lattuga quattro stagioni (lattuga vinata)
	182	limone massese
	183	lupino dolce di Grosseto
	184	mais quarantino
	185	mais rustico per polenta aretino
	186	marmellate della Toscana
	187	marrone (secco) di Caprese Michelangelo
	188	marroni della Toscana
	189	mela «muso di bue» (mela «muso de be»)
	190	mela binotto
	191	mela carla aretina (finalina)
	192	mela casciana (rosetta)
	193	mela del casentino (mela di montagna)
	194	mela francesca aretina
	195	mela nesta (decio)
	196	mela panaia (flagellata)
	197	mela rosa del casentino
	198	mela rotella della Lunigiana (pomo rodello)
	199	mela rugginosa della Valdichiana (mela golden, mela deliziosa gialla)
	200	melanzana violetta fiorentina
	201	melograno di Firenze
	202	melone della Val di Cornia
	203	mirtillo nero della montagna pistoiese (piuro)
	204	noce aretina
	205	olive in salamoia
	206	paonazzi sott'olio (lardaioli rossi)
	207	pastinocello (pastinello, pastinaccino, gallinaccio)
	208	patata bianca del melo
	209	patata di Zeri (patate «rosse, bianche, zale» di Zeri)
	210	patata rossa di cetica (patata rossa del pratomagno, patata rossa del casentino)
	211	pera coscia aretina
	212	pera coscia di Firenze
	213	pera del curato Toscana
	214	pera gentile
	215	pera rusé
	216	pesca cotogna del poggio
	217	pesca cotogna di Rosano (cotogna)
	218	pesca cotogna Toscana
	219	pesca diga
	220	pesca lamberta
	221	pesca limone (cotogna tardiva)
	222	pesca maglia rosa
	223	pesca michelini
	224	pesca mora di dolfo
	225	pesca passerina (pesca ubriaca)
	226	pesca regina di londa
	227	pesca trionfo bianco
	228	pesca trionfo rosso
	229	peschetti di candia (peschetti di vigna, peschetti settembrini)
	230	pinolo del parco di Migliarino-San Rossore
	231	pisello a tutta frasca aretino
	232	pisello quarantino
	233	pomodorino da inverno da appendere
	234	pomodoro canestrino di Lucca
	235	pomodoro ciliegino toscano

Tipologia	N.	Prodotto
	236	pomodoro costoluto fiorentino (pomodoro rosso da conserva)
	237	pomodoro cuore di bue (bovaiolo)
	238	pomodoro marmande
	239	pomodoro pallino (pomodoro da serbo)
	240	pomodoro pendentino
	241	pomodoro pendolino
	242	pomodoro pisanello
	243	pomodoro quarantino (pomodoro antico nostrale)
	244	pomodoro stella (pomodoro pesciatino o del morianese)
	245	radicchia di Lucca
	246	rapino di bergiola foscalino
	247	rapo del Valdarno (rapo nostrale)
	248	scalogno nostrale toscano
	249	sedano nostrale (costolino o sedano di Montevarchi o sedano Marconi)
	250	spinacio tipico della Val di Cornia
	251	tartufo bianchetto della Toscana (tartufo marzuolo)
	252	tartufo bianco della Toscana
	253	tartufo nero pregiato della Toscana
	254	tartufo nero uncinato della Toscana
	255	tartufo scorzone della Toscana (tartufo d'estate della regione Toscana)
	256	uva colombana di peccioli
	257	zafferano aretino
	258	zafferano della provincia di Siena (oro rosso, croco)
	259	zucca da semi Toscana (zucca da maiali)
	260	zucca lardaia
	261	zucchina lunga fiorentina (zucchino fiorentino rigato bianco, zucchina bianca del Valdarno)
	262	zucchina mora pisana
	263	zucchina sarzanese
	264	zucchina tonda fiorentina
Paste fresche e prodotti della panetteria, biscotteria, pasticceria, confetteria		
	265	anacino (stinco di morto, biscotti agli anaci, biscotti lessi)
	266	berlingozzo
	267	biscotti di prato, cantucci di Massa Marittima (cantucci di prato o cantucci toscani)
	268	biscotto con l'unto (civitellino, bucunto)
	269	biscotto di mezz'agosto
	270	biscotto salato di Roccalbegna e Poggioferro
	271	bollento toscano (neccio, gaccio, cian)
	272	bozza pratese (pane di Prato)
	273	brecciotto di Roccalbegna
	274	brigidino di Lamporecchio
	275	brutti boni di Prato
	276	brutto buono ai pinoli (kinzica)
	277	buccellato di Lucca
	278	carscenta di Comano (crescenta)
	279	castagnaccio toscano (migliaccio)
	280	cavallucci di Siena, cavallucci di Massa Marittima (morsetti)
	281	cecina, calda calda (farinata, cinque e cinque)
	282	cenci (stracci, frappole)
	283	ciaccia di pasqua (focaccia di pasqua salata)
	284	ciaccino
	285	cialde di Montecatini
	286	cialdino dei tufi
	287	ciaramito di Castell'Azzara
	288	confetti di Pistoia (confetti a riccio)
	289	corolli incesi
	290	crisciolette di Cascio
	291	croccolato di Siena
	292	focaccette di Aulla
	293	focaccia bastarda di Pitigliano
	294	focaccia con i friccioli (ciaccia con i friccioli)
	295	focaccia di pasqua salata di Pitigliano
	296	gnudi (ravioli nudi)
	297	lasagne bastarde della Lunigiana (lasagne matte)
	298	mandorlata di Montalcino
	299	mangia e bei
	300	marocca di Casola
	301	migliaccia di Pitigliano
	302	necci delle montagne pistoiesi (bollento, gaccio, cian)
	303	necci garfagnini
	304	pan dei santi (pan dei morti, pan co' santi)
	305	pan di ramerino
	306	pane di Altopascio
	307	pane di Montegemoli
	308	pane di Po' e Agnino
	309	pane di pomarance
	310	pane di Pontremoli (focaccia pontremolese)
	311	pane di vinca
	312	pane marocca
	313	pane marocco di montignoso (pane marocco, pane merocco)
	314	pane toscano
	315	panficato dell'Isola del Giglio
	316	panforte di siena, panforte di Massa Marittima
	317	panforte glacé al cioccolato (torta del corsini, panforte di Pistoia)
	318	panigaccio di Podenzana
	319	panina aretina (pan giallo)
	320	panini di granturco
	321	pattona di Comano (pattona comanina)
	322	pesche di Prato
	323	pici (pinci)
	324	ricciarelli di siena,ricciarelli di pomarance, ricciarelli di massa marittima (marzapanetti alla senese, morselletti)
	325	ricciolina
	326	rustici di Montalcino
	327	scarsella orbetellana
	328	schiacce grossetane (schiacciate, ciacce, focacce)
	329	schiaccia alla campigliese
	330	schiaccia briaca dell'Elba
	331	schiacciata con l'uva
	332	sfratto di Pitigliano
	333	spongata della Lunigiana
	334	taglioli di Castell'Azzara (melatelli)
	335	testarolo casalingo
	336	testarolo della Lunigiana
	337	topi di Castell'Azzara
	338	torsetto con la bolla di Pitigliano
	339	torta co' bischeri
	340	torta d'erbe della Lunigiana
	341	torta di farro della Garfagnana (torta di farro)
	342	torta di riso di Massa e Carrara
	343	torta di riso lunigianese
	344	tortello del melo (raviolo)
	345	tortello di patate
	346	tortello dolce di Pitigliano
	347	tortello maremmano con spinaci
	348	tozzetto di Pitigliano
	349	zuccherino di maremma
	350	zuccherino di Vernio
	351	zuccotto massese
Preparazione di pesci, molluschi, crostacei e tecniche di allevamento degli stessi		
	352	anguilla scavecciata (anguilla marinata)
	353	anguilla sfumata
	354	bottarga di cefalo di Orbetello (bottarga di muggine)
	355	femminelle di Orbetello o Burano

Tipologia	N.	Prodotto
	356	fiche maschie a stocchetto
	357	filetto di cefalo di Orbetello
	358	trota fario appenninica del casentino (trota reale)
	359	trota iridea
Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro)		
	360	miele di melata di abete toscano (manna d'abete)
	361	miele toscano
	362	pappa reale
	363	pappa reale in cellette
	364	polline
	365	propoli toscano

REGIONE CAMPANIA

Tipologia	N.	Prodotto
Bevande analcoliche, distillati e liquori		
	1	cioccolato al limoncello
	2	fragolino
	3	liquore al tartufo nero
	4	liquore concerto
	5	liquore crema di limone
	6	liquore di amarene
	7	liquore di castagne di montella
	8	liquore di gelse rosse
	9	liquore di limone costa d'Amalfi
	10	liquore di limone di Sorrento
	11	liquore di mirtillo
	12	liquore finocchietto
	13	liquore nanassino
	14	nocillo
	15	sciroppo di arancia bionda
	16	sidro di mela limoncella
Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione		
	17	ammugliatielli
	18	capicollo
	19	carne bufalina
	20	carne di suino di razza casertana
	21	carne ovina di laticauda
	22	cervellatine
	23	cicoli
	24	fegato con la zeppa
	25	fiocco di prosciutto
	26	fleppa
	27	gelatina di maiale
	28	nnoglia di maiale
	29	pancetta arrotolata
	30	pancetta tesa
	31	prosciutto di monte
	32	prosciutto di Pietraroja
	33	salame Napoli
	34	salame di Mugnano
	35	salsiccia
	36	salsiccia affumicata
	37	salsiccia di polmone
	38	salsiccia sotto sugna
	39	samurchio
	40	soppressata cilentana e del Vallo di Diano
	41	soppressata del Sannio
	42	soppressata di Gioi Cilento
	43	soppressata irpina
Formaggi		
	44	bebè di Sorrento
	45	bocconcini alla panna di bufala
	46	burrini e burrata di bufala
	47	caciocavallo affumicato
	48	caciocavallo di bufala
	49	caciocavallo di Castelfranco
	50	caciocavallo podolico
	51	cacioricotta caprino del Cilento
	52	caciottina canestrata di Sorrento
	53	caso conzato
	54	casoperuto e marzolino
	55	fiordilatte
	56	formaggio caprino del Cilento
	57	manteca
	58	manteca del Cilento
	59	mozzarella nella mortella
	60	pecorino di bagnolese
	61	pecorino di Carmasciano
	62	pecorino di Laticauda
	63	pecorino fresco e stagionato
	64	pecorino salaprese
	65	provola affumicata
	66	provola affumicata di bufala
	67	provolone del monaco
	68	riavulillo
	69	scamorza
	70	scamorza di bufala
	71	scamosciata
	72	stracciata
	73	treccia
Grassi (burro, margarina, oli)		
	74	burro di bufala
	75	olio extravergine di oliva irpinia
	76	olio extravergine di oliva sannio caudino telesino
	77	olio extravergine di oliva sannio colline beneventane
Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati		
	78	aglio dell'ufita
	79	albicocca vesuviana
	80	amarene appassite dei colli di S. Pietro
	81	arancia di Pagani
	82	broccolo del Vallo di Diano
	83	caldarroste in sciroppo e rum
	84	carciofo bianco
	85	carciofo capuanella
	86	carciofo di Castellammare
	87	carciofo di Montoro
	88	carciofo di Paestum
	89	carciofo di Pietrelcina
	90	cardone
	91	castagna del Monte Faito
	92	castagna del prete
	93	castagna di Serino
	94	castagna paccuta
	95	castagna tempestiva del vulcano di Roccamonfina
	96	cavolfiore gigante di Napoli
	97	ciambottella
	98	cicoria selvatica
	99	cicoria verde di Napoli
	100	ciliegia della recca
	101	ciliegia maiatica
	102	ciliegia melella
	103	cipolla bianca di Pompei
	104	cipolla ramata di Montoro
	105	fagioli lardari
	106	fagiolo dell'occhio

Tipologia	N.	Prodotto
	107	fagiolo di Controne
	108	fagiolo di Villaricca
	109	fagiolo striato del Vallo di Diano
	110	fagiolo tondino bianco del Vallo di Diano
	111	fava di Miliscola
	112	fichi secchi con miele
	113	fico bianco del Cilento
	114	fico di S. Mango
	115	finocchio bianco palettone
	116	finocchio di Sarno
	117	giallona di Siano
	118	kaki vainiglia napoletano
	119	lenticchia di Valle Agricola
	120	limone costa d'Amalfi
	121	limone di Procida
	122	marrone di Roccadaspide
	123	marrone di S. Cristina
	124	marrone di Scala
	125	mela Capodiciuccio
	126	mela chianella
	127	mela limoncella
	128	mela sergente
	129	mela zitella
	130	melannurca campana
	131	melanzana cima di viola
	132	melone napoletano
	133	nocciola camponica
	134	nocciola di S. Giovanni
	135	nocciola mortarella
	136	nocciola riccia di Talanico
	137	noce di Sorrento
	138	noce malizia
	139	oliva caiazzara
	140	papaccelle
	141	patata novella
	142	peperoncini ripieni al tonno
	143	peperoncini verdi o di fiume
	144	peperoni quagliettani
	145	pera del rosario
	146	pera mastantuono
	147	pera pennata
	148	pera spadona di Salerno
	149	percoca col pizzo
	150	percoca puteolana
	151	percoca terzarola
	152	pesca bellella di Melito
	153	pesca bianca napoletana
	154	peschiole
	155	piselli cornetti
	156	pomodori secchi sott'olio
	157	pomodorino campano
	158	pomodorino corbarino
	159	pomodorino vesuviano
	160	pomodoro di Sorrento
	161	pomodoro spuniello
	162	scarola bianca riccia schiana
	163	susina pappacona
	164	susina pazza
	165	susina scarrafona
	166	tartufo nero di Bagnoli Irpino
	167	uva catalanesca
	168	uva cornicella
	169	zucca napoletana
Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria		
	170	babà
	171	biscotti al miele
	172	biscotti di Castellammare
	173	calzoncelli
	174	calzone
	175	cartellate con mosto
	176	casatiello dolce
	177	casatiello sugna e pepe
	178	chiacchiere
	179	copeta
	180	delizie al limone
	181	follovielli
	182	migliaccio
	183	mustaccioli
	184	ndunderi
	185	pancotto dei foresi
	186	pane di Iurmano
	187	pane di Montecalvo
	188	panesillo di Ponte
	189	pantorrone
	190	panuozzo
	191	panzarotti
	192	pasta di Gragnano
	193	pastiera
	194	pigna
	195	pizza chiena
	196	pizza di scarola
	197	pizza migliazza cu li frittole
	198	pizza napoletana verace artigianale
	199	puccellato dolce
	200	puccellato salato
	201	raffioli
	202	raviolo di ricotta di pecora
	203	ricci
	204	roccocò
	205	sanguinaccio
	206	scaldatelle
	207	scialatiello
	208	sfogliatella
	209	sfogliatella Santa Rosa
	210	sospiri al limone
	211	spantorrone di grotta
	212	struffoli
	213	susamielli
	214	taralli intrecciati
	215	tarallini al vino
	216	tarallo sugna e pepe
	217	tarallucci al naspro
	218	tasca
	219	torrone croccantino di S. Marco dei Cavoti
	220	torrone di Benevento
	221	torrone di castagna
	222	zandraglia
	223	zeppola di S. Giuseppe
	224	zeppola fritta
Preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di allevamento degli stessi		
	225	acciughe sotto sale
	226	alicette piccanti
	227	alici di Menaica
	228	alici marinate
	229	colatura di alici di Cetara
	230	filetti di alici sott'olio
Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro)		
	231	miele di acacia
	232	miele di castagno
	233	miele di girasole
	234	miele di sulla
	235	miele millefiori
	236	ricotta di fuscella
	237	ricotta di laticauda
	238	ricotta essiccata di bufala
	239	ricotta fresca di bufala
	240	ricotta fresca ed essiccata di capra
	241	ricotta fresca ed essiccata di pecora
	242	ricotta salaprese

01A7734

DECRETO 3 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo di controllo «OCPA - Organismo di controllo dei formaggi Pecorino romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore sardo» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, della denominazione di origine protetta «Fiore sardo» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dalla regione autonoma della Sardegna - Assessorato dell'agricoltura e della riforma agro-pastorale di «OCPA - Organismo di controllo dei formaggi Pecorino romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P.» quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che «OCPA - Organismo di controllo dei formaggi Pecorino romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P.», risulta già iscritta nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «OCPA - Organismo di controllo dei formaggi Pecorino romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P.», con sede in località Bonassai - 07040 Olmedo (Sassari), iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Fiore sardo», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1107/96.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «OCPA - Organismo di controllo dei formaggi Pecorino romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge

n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «OCPA - Organismo di controllo dei formaggi Pecorino romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P.», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Fiore sardo».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «OCPA - Organismo di controllo dei formaggi Pecorino romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta «Fiore sardo», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo «OCPA - Organismo di controllo dei formaggi Pecorino romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «OCPA - Organismo di controllo dei formaggi Pecorino romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Fiore sardo» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «OCPA - Organismo di controllo dei formaggi Pecorino romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Fiore sardo» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Fiore sardo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

01A7685

DECRETO 3 luglio 2001.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Vista la domanda presentata dall'Associazione castanicoltori della Garfagnana intesa ad ottenere la regi-

strazione della denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana» ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92 come Denominazione di origine protetta che, tra l'altro prevede espressamente che i produttori devono assoggettarsi al controllo di un organismo privato autorizzato ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE 2081/92);

Vista la nota prot. 62117 dell'8 maggio 2001 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza dell'11 giugno 2001, con la quale l'Associazione ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della Denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della Denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana», secondo il disciplinare di produzione che si allega in copia, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana».

Art. 2.

La denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione, allegato *A* al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 3.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento CEE 2081/92 che sarà specificamente autorizzato con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La certificazione di conformità rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana» come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

ALLEGATO *A*

DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«FARINA DI NECCIO DELLA GARFAGNANA»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La Denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» è riservata alla farina dolce di castagne ottenute da alberi di castagno (Castanea Sativa Mill.) delle varietà descritte al successivo articolo 2, le cui caratteristiche sono da attribuirsi esclusivamente a fattori naturali e all'opera dell'uomo, conformemente agli elementi e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La farina di Neccio della Garfagnana è prodotta con metodi e tecnologie tradizionali tipiche locali, utilizzando castagne, seccatoi (in seguito denominati metati) e mulini tradizionali situati nell'area delimitata al successivo art. 3, e ottenuta mediante la trasformazione di castagne derivate dalle seguenti varietà:

Carpinese;

Pontecosi;

Mazzangaia;

Pelosora;

Rossola: rossolina, rossarda, rossale, rosetta, rosellina;

Verdola: verdarella, verdona;

Nerona: gragnanello, bocca storta, morona.

Capannaccia: capannaccina, insetina.

Più quelle varietà di castagne sempre delle stesse zone di origine di cui all'art. 3, ma con denominazione puramente locali.

Art. 3.

Delimitazione area di produzione

L'area di provenienza delle castagne dove altresì insistono i metati e i mulini per la trasformazione in farina di Neccio della Garfagnana, nonché gli impianti di confezionamento, è individuabile nella seguente zona della provincia di Lucca:

Comune di Castelnuovo di Garfagnana;

Comune di Castiglione Garfagnana;

Comune di Pieve Fosciana;

Comune di San Romano di Garfagnana;

Comune di Sillano;

Comune di Piazza al Serchio;

Comune di Minucciano;

Comune di Camporgiano;

Comune di Careggine;

Comune di Fosciandora;

Comune di Giuncugnano;

Comune di Molazzana;

Comune di Vergemoli;

Comune di Vagli;

Comune di Villa Collemandina;

Comune di Gallicano;

Comune di Borgo a Mozzano;

Comune di Barga;

Comune di Coreglia Antelminelli;

Comune di Bagni di Lucca;

Comune di Fabbriche di Vallico.

Tale area in un unico corpo si estende per circa ha 90.657, così come da cartografia allegata.

Art. 4.

Origine del prodotto

La farina di Neccio, attualmente destinata quasi esclusivamente alla produzione dolciaria, ha rappresentato nel corso di molti secoli uno degli alimenti base per il sostentamento delle popolazioni rurali della Garfagnana. Per questo l'uso del prodotto è fortemente radicato nella cultura locale avendo acquisito grossi spazi nella cucina tradizionale della zona. Proprio salvaguardando gli aspetti culturale e tradizionale si assicurerà un futuro a questo prodotto visto che i redditi modesti che garantisce ne potrebbero causare la scomparsa nel giro di qualche decennio.

Pertanto, dovrà essere assicurato il mantenimento di elementi tradizionali anche nel processo di produzione in modo che contribuiscano a perpetuare le caratteristiche di pregio del prodotto e a mantenere inalterato l'ambiente nel quale si opera. Si dovrà pertanto prestare cura anche alla realizzazione o ristrutturazione dei metati, caratteristici essiccatoi delle castagne a due piani, realizzati con pietrame, calce e sabbia e dei mulini che dovranno avere macine di pietra e strutture conformi alle tipologie architettoniche locali.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

I castagneti da frutto destinati alla produzione di castagne per la «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. devono avere una densità di piante in produzione non superiore alle 150 per ettaro.

I metati tradizionali conformi a quanto riportato nel precedente articolo devono essere situati nella zona delimitata ed iscritti nell'apposito elenco di cui al successivo art. 6.

I mulini destinati alla macinatura delle castagne secche da trasformare in «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P., localizzati nella zona delimitata, devono essere di tipo tradizionale a macine di pietra e devono essere iscritti nell'apposito elenco di cui al successivo art. 6.

Le castagne prodotte nella zona delimitata di cui all'art. 3 e riconducibili alle varietà di cui all'elenco dell'art. 2 devono essere essiccate nei metati tradizionali. L'essiccazione deve avvenire a fuoco lento con l'utilizzo esclusivo di legna di castagno. Le castagne devono essere immesse nel metato in quantità tali da formare uno strato compreso tra un minimo di 20 e un massimo di 90 centimetri, in modo che l'umidità possa evaporare onde non creare ristagni all'interno di esso con sobbollimenti tali da lasciare alle castagne sapori sgradevoli.

Dopo un periodo di essiccazione, non inferiore a 40 giorni, le castagne dovranno essere pulite dalla loro buccia esterna, con le tradizionali macchine a battitori, ventilate a macchina o con tecniche tradizionali e ripassate a mano per levare le parti impure. La resa massima delle castagne secche pelate, rispetto alle castagne crude non può superare il 30% in peso.

Il mulino non potrà macinare più di cinque quintali di castagne secche al giorno per macina onde evitare che il riscaldamento dovuto alla elevata velocità di lavorazione delle macine stesse conferisca al prodotto cattivi sapori oltre che una grana grossolana.

La «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. prima di essere posta in commercio deve rispondere alle seguenti caratteristiche: fine sia al tatto che al palato, umidità massima del 13%, colore che può variare dal bianco all'avorio scuro, sapore dolce con un leggero retrogusto amarognolo, profumo di castagne.

I produttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto con la D.O.P. «Farina di Neccio della Garfagnana» sono tenuti ad iscrivere i loro castagneti in un elenco gestito dall'organismo di controllo accreditato dalla norma EN 45011.

Le domande di iscrizione dei castagneti nell'elenco devono contenere gli estremi atti ad individuare la proprietà e/o il possesso, gli estremi catastali desunti dagli estratti: il comune, il numero di foglio, mappa e la partita catastale, le superfici a castagneto, il numero di piante ad ettaro e le varietà presenti. Tali domande devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno a decorrere dal quale si intende commercializzare il prodotto «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. Entro la stessa data devono essere presentate le domande intese ad approvare eventuali modifiche alle iscrizioni stesse.

La raccolta delle castagne deve avvenire tra il 1° ottobre e il 30 novembre di ogni anno.

I produttori aventi i castagneti iscritti nell'elenco di cui al presente articolo devono dichiarare al soggetto gestore dell'elenco:

il metato presso il quale avverrà l'essiccazione, la quantità di castagne fresche poste ad essiccare, il giorno di inizio dell'essiccazione e la resa finale in castagne secche e il mulino presso il quale avverrà la molitura.

Il mugnaio avente il mulino iscritto nell'apposito elenco deve dichiarare al soggetto gestore dell'albo, per ogni partita:

il produttore, il periodo di molitura e il quantitativo di farina prodotta.

Il metato e il mulino dovranno essere scelti tra quelli iscritti nell'apposito elenco di cui al successivo comma.

La domanda di iscrizione deve contenere l'indicazione del titolo di proprietà e/o di possesso, il comune e la località di ubicazione degli immobili, il foglio catastale, il numero/i di particella/e.

I mulini che si intende abilitare alla trasformazione di castagne in «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. devono essere adibiti esclusivamente alla molitura delle castagne.

La domanda di richiesta di iscrizione per i metati ed i mulini deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno a decorrere dal quale si intende adibire le strutture alla trasformazione del prodotto da commercializzare con il marchio «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

I produttori di castagne nonché i gestori di metati e mulini dovranno essere iscritti in un apposito elenco gestito dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Entro 10 giorni dalla fine della raccolta deve essere presentata, all'organismo di controllo la denuncia di produzione di castagne fresche raccolte relativa all'annata in corso. La denuncia di produzione da parte di un produttore può essere fatta in più volte, e l'organismo di controllo rilascerà, di volta in volta, attestazione del prodotto denunciato dopo avere verificato la corrispondenza all'elenco.

Art. 7.

Organismo di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dall'A.I.A.B. ente certificatore privato, sulla base di quanto stabilito dall'art. 10 del registro CEE 2081/92.

Art. 8.

Etichettatura

Ogni anno la nuova «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P., potrà essere commercializzata soltanto dopo il primo giorno di dicembre.

I prodotti trasformati possono menzionare in etichetta che il prodotto stesso è ottenuto con «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. purché il trasformatore si sottoponga ai controlli da parte dell'organismo di cui all'art. 6 e rispetti le prescrizioni impartite da detto organismo per l'identificabilità delle partite del prodotto.

La «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. può essere venduta dal produttore solo confezionata in sacchetti trasparenti inseriti in una fascia di protezione di cartone. Le confezioni, saranno da 500 grammi e da 1 chilogrammo. Per forniture a ristoranti, pasticcerie ed altri trasformatori è consentito commercializzare la confezione di 12 chilogrammi in due sacchi trasparenti e sigillati da 6 kg cadauno sempre inscatolati.

Detti contenitori devono essere chiusi e sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo. Il sigillo è costituito da una etichetta inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni:

A) «Farina di Neccio della Garfagnana», seguita immediatamente al di sotto dalla dicitura «Denominazione origine protetta» (D.O.P.) come dall'allegato che fa parte integrante del disciplinare;

B) nome cognome o ragione sociale del produttore, nonché la ditta e la sede di chi ha effettuato il confezionamento del prodotto (sia esso il produttore o terzi);

C) quantità di prodotto contenuta all'origine nei contenitori, espressa in conformità delle norme metrologiche vigenti.

L'etichetta deve altresì contenere il logo europeo della D.O.P. così come definito dal registro CE n. 1726/98.

In etichetta è vietata l'indicazione di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelta», «selezionata» e similari.

È vietato inoltre l'uso di indicazioni aventi significato laudativo ed atte a trarre in inganno il consumatore.

È consentito l'uso di indicazioni relative al produttore e al luogo di confezionamento.

01A7678

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 3 maggio 2001.

Variazione dell'importo del biglietto d'ingresso in occasione di alcune mostre in corso di svolgimento, presso le residenze napoleoniche dell'isola d'Elba.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AA.AA.AA.SS.

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1999 concernente l'importo ordinario dei biglietti per l'ingresso nel museo nazionale delle residenze elbane;

Vista la nota n. 3590 del 21 aprile 2001 della soprintendenza per i beni ambientali, achitettonici, artistici e storici di Pisa, concernente la proposta di istituire un biglietto integrato in occasione della realizzazione di due mostre dedicate al mito napoleonico, che avranno luogo presso le sedi del museo nazionale delle residenze napoleoniche dal 28 aprile al 30 settembre 2001;

Considerata l'opportunità di istituire un biglietto integrato di L. 9.000 per la visita di ciascuna delle due sedi - Villa San Martino e Palazzina dei Mulini durante il periodo della mostra e di un biglietto cumulativo integrato di L. 15.000 per la visita complessiva delle due sedi espositive e della mostra stessa;

Considerata la rilevanza dell'iniziativa e l'opportunità di aderire alla proposta della soprintendenza competente;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale n. 507/1997, nella riunione del 2 maggio 2001;

Decreta:

In occasione delle mostre dedicate a «Il Comandante e l'imperatore: D'Annunzio e il mito di Napoleone e «Seta Imperiale». Napoleone nei foulards: collezioni di Jean Lesaffré e del museo nazionale dei castelli di Mail Maison & Bois Prèau» in corso di svolgimento fino al 30 settembre 2001 presso le residenze napoleoniche dell'isola d'Elba - Villa San Martino e Palazzina dei Mulini il prezzo del biglietto è così rideterminato:

Portoferraio museo nazionale delle residenze napoleoniche:

Villa San Martino biglietto integrato L. 9.000 (€ 4,65);

Palazzina dei Mulini - biglietto integrato L. 9.000 (€ 4,65), biglietto cumulativo integrato L. 15.000 (€ 7,75).

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 3 maggio 2001

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla corte dei Conti il 5 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 301

01A7626

DECRETO 3 maggio 2001.

Variazione dell'importo del biglietto d'ingresso in alcuni musei di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AA.AA.AA.SS.

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Vista la nota n. 4953 del 13 marzo 2001, con la quale la soprintendenza per i beni artistici e storici di Firenze, propone l'aumento del biglietto d'ingresso alla Galleria d'arte moderna di Firenze e Museo del costume, dalle attuali L. 8.000 a L. 10.000;

Considerata l'opportunità di aderire alla proposta del soprintendente, tenuto conto delle opere di riallestimento del Museo del costume che hanno consentito di ampliare la fruizione degli spazi espositivi;

Sentito il parere favorevole del Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale n. 507/1997, nella riunione del 2 maggio 2001;

Decreta:

Il prezzo del biglietto d'ingresso alla Galleria d'arte moderna e Museo del costume di Firenze è rideterminato in L. 10.000.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 3 maggio 2001

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 300

01A7627

DECRETO 4 maggio 2001.

Variazione dell'importo del biglietto d'ingresso all'Armeria reale, in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AA.AA.AA.SS.

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Vista la nota n. 4679 del 26 marzo 2001 con la quale la soprintendenza per i beni artistici e storici di Torino ha comunicato la necessità di eseguire opere di restauro e riallestimento della Galleria Beaumont in cui ha sede l'Armeria reale di Torino;

Vista la nota n. 6125 del 24 aprile 2001 con la quale la soprintendenza comunica la necessità di chiudere al pubblico l'Armeria reale nel periodo 28 maggio-22 giugno 2001, per consentire il riallestimento della sala Rotonda nella quale saranno esposte parte delle opere di proprietà dell'Armeria durante il periodo di esecuzione dei lavori;

Considerata la proposta della soprintendenza di ridurre il biglietto d'ingresso nell'Armeria reale da L. 8.000 a L. 4.000, in considerazione della limitata fruizione delle opere esposte durante i lavori la cui conclusione è prevista per il 30 giugno 2003;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 2 maggio 2001;

Decreta:

È autorizzata la chiusura dell'Armeria reale di Torino dal 28 maggio al 22 giugno 2001, per consentire il nuovo allestimento della sala della Rotonda in cui saranno esposte parte delle opere di proprietà dell'Armeria, durante il periodo di esecuzione dei lavori di restauro dell'edificio museale.

Il biglietto d'ingresso alla sala della Rotonda in cui sono esposte parte delle opere dell'Armeria reale dal 23 giugno 2001 e fino alla conclusione dei lavori di restauro dell'edificio museale, previsto il 30 giugno 2003, è ridotto da L. 8.000 a L. 4.000 (€ 2,07).

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione agli Organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2001

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla corte dei Conti il 5 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 303

01A7624

DECRETO 4 maggio 2001.

Istituzione di un biglietto d'ingresso in Palazzo Pantaleo, in Taranto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AA.AA.AA.SS.

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1988, concernente l'istituzione del biglietto ridotto per l'ingresso nel museo archeologico di Taranto;

Vista la nota n. 6723 del 2 aprile 2001 della soprintendenza archeologica di Taranto relativa alla proposta di attuare la riscossione di un biglietto ridotto di L. 4.000 per l'ingresso nella sede espositiva del museo nazionale di Taranto, temporaneamente allocato presso Palazzo Pantaleo, di proprietà comunale, in attesa della completa riapertura del museo nella sede definitiva, interessata da lavori di restauro;

Vista la nota 8289 del 26 aprile 2001 con la quale la soprintendenza fornisce ulteriori dettagli sulla necessità di regolarizzare l'ingresso a pagamento nella sede di Palazzo Pantaleo, a fronte delle pressanti richieste di fruizione dei reperti archeologici più significativi del museo, e ciò fino a quando non tornerà agibile la sede originaria del museo nazionale di Taranto;

Considerata l'opportunità di aderire alla proposta della soprintendenza;

Decreta:

È istituito un biglietto di L. 4.000 per l'ingresso nella sede espositiva di Palazzo Pantaleo in Taranto, nella quale sono temporaneamente esposti i reperti archeologici più significativi del museo archeologico di Taranto, in attesa della definitiva riapertura della sede del museo, interessata da opere di restauro.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2001

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla corte dei Conti il 5 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 302

01A7625

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 maggio 2001.

Approvazione delle modalità di erogazione dei contributi ex art. 9, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che dispone la concessione di contributi a carico del Fondo per l'occupazione, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE
E
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che dispone la concessione di contributi a carico del Fondo per l'occupazione, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità;

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che prevede che con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e per le pari opportunità, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1;

Vista la lettera del 7 febbraio 2001 prot. n. 132 della direzione generale per l'impiego, divisione IV con la quale si richiede la conservazione dei residui di stanziamento sul capitolo 7670 per l'esercizio finanziario 2000, per varie finalità tra le quali il sostegno della flessibilità dell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti finanziabili

In attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 si dispone la destinazione della somma annua di lire 40 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di erogare contributi in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità di orario volta a conciliare tempo di vita e di lavoro, di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Tale somma, per l'anno 2001, ammonta a lire 80 miliardi di cui, rispettivamente, 40 miliardi riassegnati dall'anno 2000 e 40 miliardi per l'anno 2001.

Sono ammesse al finanziamento le aziende che, in applicazione di accordi contrattuali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, attuino azioni positive per la flessibilità.

Ferma restando la necessità dell'accordo collettivo quale presupposto per il finanziamento, il 50% dei contributi sarà erogato in favore di aziende la cui dimensione occupazionale risulti inferiore a 50 dipendenti, calcolati sulla base media del semestre precedente alla presentazione della domanda.

Art. 2.

Individuazione delle condizioni di ammissibilità al finanziamento

I progetti di cui all'art. 1 del presente decreto ammessi al finanziamento e presentati secondo i criteri di cui al successivo art. 3 devono prevedere, come stabilito dall'art. 9 della legge n. 53 del 2000, almeno una delle seguenti azioni positive:

a) azioni articolate per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;

b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;

c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.

Le azioni di cui sopra devono essere attuate in applicazione di accordi. Per le azioni di cui alle lettere *a)* e *b)* gli accordi devono essere stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello provinciale o aziendale.

Gli accordi di cui sopra costituiscono il presupposto per l'ammissibilità al finanziamento.

Con riferimento alle tipologie di azioni positive di cui alle lettere *a)* e *b)* l'accordo collettivo deve essere di secondo livello, aziendale o territoriale, e deve essere tale da corrispondere a esigenze individuali dei soggetti interessati alle forme di flessibilità destinate alla conciliazione tra la vita professionale e quella familiare.

In particolare, l'accordo collettivo deve essere rivolto a:

introdurre una procedura generale che consenta alle esigenze di flessibilità dei lavoratori di essere soddisfatte in via prioritaria rispetto alle esigenze della azienda;

fornire soluzioni dirette a specifiche esigenze di flessibilità dei singoli lavoratori.

Con riferimento ai progetti di cui alla lettera *c)*, stante la peculiarità degli stessi e del settore di intervento e considerato il loro carattere sperimentale, devono essere individuate intese a livello nazionale e/o territoriale tra le associazioni datoriali.

Le autonomie locali possono promuovere sperimentazioni pilota finalizzate a creare una rete di supporto alla contrattazione in materia. I progetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, derivanti da accordi stipulati nell'ambito di tali sperimentazioni, sono valutati assegnando ulteriore titolo preferenziale.

Art. 3.

Individuazione dei criteri per l'accesso al finanziamento

L'art. 9, comma 1, lettera *a)* della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 prevede forme di flessibilità degli orari e della organizzazione del lavoro. L'elencazione delle forme di flessibilità ivi contenuta non ha carattere tassativo, ma indicativo delle varie tipologie previste, regolate dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.

I soggetti destinatari sono: in via prioritaria le lavoratrici madri ed i lavoratori padri, da intendersi per tali anche quelli adottivi ovvero affidatari.

Si considerano azioni positive, ai sensi e per gli effetti del presente decreto, tutti i progetti o programmi che prevedono forme di flessibilità, nell'ambito di quelle citate, ovvero al di fuori delle stesse, tali da favorire ed agevolare la conciliazione del tempo di vita e di lavoro dei soggetti destinatari.

Nella richiesta deve essere espressamente indicata la valenza di azione positiva del progetto e, quindi, l'innovazione apportata rispetto alla disciplina contrattuale nazionale vigente nell'azienda, relativamente al singolo o alla pluralità di istituti negoziali interessati.

Le azioni positive di cui sopra dovranno introdurre forme di flessibilità dirette ad agevolare il tempo di lavoro delle lavoratrici o dei lavoratori con il tempo di

vita degli stessi, da intendersi, in via prioritaria, ma non esclusiva, con riferimento alla cura dei figli, anche adottivi o in affidamento.

La lettera *b)* dell'art. 9, comma 1, della legge n. 53 del 2000, prevede programmi di formazione diretti ad agevolare il reinserimento delle lavoratrici o dei lavoratori dopo il periodo di congedo.

Si considera congedo, ai sensi e per gli effetti della disposizione di legge richiamata, un periodo, non inferiore a sessanta giorni, di assenza dal lavoro per le finalità previste nel presente decreto, salva diversa previsione inserita negli accordi collettivi.

In via prioritaria, sono ammessi al finanziamento programmi di formazione diretta al reinserimento lavorativo dei soggetti destinatari a seguito di un periodo di congedo per maternità, paternità ovvero congedo parentale.

Costituisce titolo di preferenza per l'ammissione al finanziamento il progetto di formazione che, oltre all'aggiornamento professionale — anche collegato ad eventuali processi di innovazione o modifiche organizzative dell'azienda — sia destinato a prevedere il rientro della lavoratrice o del lavoratore nella medesima unità produttiva, con le mansioni precedentemente svolte, per un congruo periodo di tempo.

Con riferimento alla lettera *c)* dell'art. 9, comma 1, della legge n. 53 del 2000, i programmi o i progetti ammessi al finanziamento devono prevedere la sostituzione del titolare di impresa o della lavoratrice o lavoratore autonomo con altro imprenditore o lavoratore autonomo.

Gli accordi collettivi, per l'ipotesi in cui la sostituzione avvenga con lavoratrici o lavoratori che già usufruiscono di un trattamento pensionistico, possono prevedere una compensazione del reddito di questi ultimi che tenga conto della perdita dello stesso derivante dalle vigenti disposizioni di legge in materia di cumulo.

L'erogazione totale del contributo complessivamente destinato al finanziamento dei progetti è subordinata alla effettiva e concreta attuazione degli stessi, cioè alla fruizione da parte dei singoli destinatari delle forme di flessibilità ivi previste. Le modalità di erogazione del contributo sono stabilite nel successivo art. 5.

Art. 4.

Modalità, termini di presentazione e selezione dei progetti

I soggetti proponenti faranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, divisione IV, i progetti di cui all'art. 1 del presente decreto, allegando apposita domanda di ammissione ai benefici previsti, redatta in conformità al modello allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Le domande devono essere presentate, rispettivamente, entro il 10 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre di ciascun anno.

Per l'anno in corso le domande devono essere presentate entro il 10 settembre e 10 novembre 2001.

Alla domanda deve essere allegato l'accordo sindacale contenente le azioni di cui al presente decreto, il contratto collettivo vigente e una dichiarazione da cui risulti che non è stato contemporaneamente chiesto il finanziamento come azione positiva al sensi dell'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.

I progetti presentati sono valutati, ai fini dell'ammissione al beneficio, quadrimestralmente. Nell'ambito di ciascun quadrimestre di riferimento saranno ammessi al finanziamento i progetti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino a concorrenza della somma pari ad un terzo della quota annuale disponibile.

I progetti esclusi dal criterio cronologico di presentazione della domanda potranno essere ripresentati nel quadrimestre successivo.

La selezione verrà affidata ad un'apposita commissione tecnica di nomina ministeriale presieduta dal direttore generale dell'impiego o dal dirigente della divisione IV. La commissione si avvarrà della consulenza di esperti/e in materia di organizzazione del lavoro, relazioni industriali e azioni positive.

La composizione della commissione sarà individuata nel successivo decreto di nomina.

Ai fini della individuazione della composizione della commissione si terrà conto della opportunità di garantire il coordinamento con il comitato nazionale di parità di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e con il comitato della legge n. 215 del 25 febbraio 1992.

I progetti selezionati quadrimestralmente dalla suddetta commissione sono approvati e ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri connessi alla loro realizzazione nel limite massimo della somma ammessa al finanziamento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I progetti di azioni positive possono essere articolati in fasi temporali nel limite massimo di ventiquattro mesi e vanno supportati dai relativi preventivi di spesa.

La concreta realizzazione dei progetti ammessi al finanziamento costituisce condizione essenziale per l'erogazione del contributo totale ammesso.

Art. 5.

Modalità di erogazione dei contributi

Il 50% della somma di cui all'art. 1 del presente decreto, destinata al finanziamento, sarà erogato a favore di aziende la cui dimensione occupazionale non superi i 50 dipendenti.

In ogni caso la somma totale dei contributi disponibili sarà rispettivamente suddivisa come segue:

60% della quota annuale verrà destinato al finanziamento di progetti di cui alla lettera *a)*, art. 9, comma 1, della legge n. 53 del 2000;

20% della quota annuale verrà destinato per il finanziamento di programmi di cui alla lettera *b)*, art. 9, comma 1, della legge n. 53 del 2000;

20% della quota annuale verrà destinato al finanziamento di progetti di cui alla lettera *c)*, art. 9, comma 1, della legge n. 53 del 2000.

Nell'ipotesi in cui, non venissero completamente utilizzate le suddette quote percentuali di finanziamento per i progetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell' art. 9 della legge n. 53 del 2000 le corrispondenti somme verranno proporzionalmente ripartite, alla fine di ciascun anno di riferimento, per il finanziamento di progetti già presentati e non ammessi a quest'ultimo per insufficienza di risorse.

Il contributo concesso è erogato in due quote con le seguenti modalità:

La prima quota, pari al 25% del contributo ammesso al finanziamento verrà corrisposta all'ammissione del progetto da parte della commissione e secondo le modalità di cui all'art. 4.

Il saldo del contributo ammesso verrà corrisposto a conclusione di tutte le azioni programmate, in rapporto alle spese sostenute nei limiti della somma ammessa al finanziamento, mediante idonea certificazione da presentarsi alla commissione di cui all'art. 4, sottoscritta congiuntamente dal responsabile aziendale o dal dirigente e dai lavoratori interessati, con dichiarazione sindacale di conformità al progetto concordato rilasciata dalla stessa struttura stipulante l'accordo.

La corresponsione del saldo è, comunque, subordinata alla verifica da parte dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro, della concreta attuazione del progetto.

Le risorse annuali non utilizzate per il finanziamento dei progetti saranno automaticamente riassegnate per il finanziamento dei progetti dell'anno successivo.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva la possibilità di verificare mediante i servizi ispettivi competenti per territorio, l'effettiva corrispondenza delle azioni svolte al progetto presentato.

Il Ministero del lavoro predisporrà, altresì, un sistema di monitoraggio e valutazione dei progetti approvati.

Roma, 15 maggio 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

01A7623

DECRETO 25 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceit impianti, unità di Campo Calabro, Crotone, Lamezia Terme, Palermo e San Giovanni La Punta. (Decreto n. 29934).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Ceit impianti tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 25 maggio 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

1. A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 25 maggio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceit impianti, con sede in S.G. Teatino (Chieti), unità di:

Campo Calabro (Reggio Calabria), per un massimo di quattordici unità lavorative;

Crotone, per un massimo di tre unità lavorative;

Lamezia Terme (Catanzaro), per un massimo di dieci unità lavorative;

Palermo, per un massimo di quattordici unità lavorative;

San Giovanni La Punta (Catania), per un massimo di diciotto unità lavorative, per il periodo dal 24 luglio 2000 al 23 gennaio 2001, istanza aziendale presentata il 24 agosto 2000 con decorrenza 24 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7628

DECRETO 25 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.T.E. - Compagnia impianti telefonici elettrici, unità di Arezzo, Porcari Gallicano, Roma e varie unità in provincia di Firenze. (Decreto n. 29935).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. C.I.T.E. - Compagnia impianti telefonici elettrici tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 25 maggio 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

1. A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 25 maggio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.T.E. - Compagnia impianti telefonici elettrici, con sede in Firenze, unità di:

Arezzo, per un massimo di trentaquattro unità lavorative;

Porcari Gallicano (Lucca), per un massimo di trentanove unità lavorative;

Roma, per un massimo di sessantuno unità lavorative e varie unità in provincia di Firenze, per un massimo di centoquarantasette unità lavorative, per il periodo dal 27 novembre 2000 al 26 novembre 2001, istanza aziendale presentata il 21 dicembre 2000 con decorrenza 27 novembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7629

DECRETO 25 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla SCPA Metrosud, unità di Napoli. (Decreto n. 29936).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta SCPA Metrosud tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 25 maggio 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 25 maggio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla SCPA Metrosud, con sede in Napoli, unità di Napoli, per un massimo di settantadue unità lavorative per il periodo dal 1° settembre 1999 al 28 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1999 con decorrenza 1° settembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, è prorogato per il periodo dal 1° marzo 2000 al 31 agosto 2000, unità di Napoli, per un massimo di cinquantuno unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 2000 con decorrenza 1° marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7630

DECRETO 25 maggio 2001.

Concessione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per area del comune di Caserta, imprese impegnate nella realizzazione della tratta ferroviaria «Alta velocità» Roma-Napoli, tra le progressive km 170+432 e 196+662, lotto 3.2. (Decreto n. 29939).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 683, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992, che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 18, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio1994, n. 229, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 45;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 25 maggio 2001, con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 maggio 2001, con decorrenza 23 settembre 1999 per ventisette mesi, è autorizzata la correspon-

sione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate area del comune di Caserta, imprese impegnate nella realizzazione della tratta ferroviaria «Alta velocità» Roma-Napoli, tra le progressive km 170+432 e 196+662, lotto 3.2, per il periodo dal 23 settembre 1999 al 22 marzo 2000.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 23 marzo 2000 al 22 settembre 2000.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 23 settembre 2000 al 22 marzo 2001.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 23 marzo 2001 al 22 settembre 2001.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 23 settembre 2001 al 22 dicembre 2001 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Renubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7631

DECRETO 29 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordiario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alstom CGS - Gruppo Alstom, unità di Monza. (Decreto n. 29943).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio1994, n. 229, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 45;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novrmbre1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Alstom CGS - gruppo Alstom tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 20 marzo 2001, con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 13 maggio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 4 maggio 1998, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 marzo 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alstom CGS - Gruppo Alstom, con sede in Monza (Milano), unità di Monza (Milano), per un massimo di cinquantasei unità lavorative per il periodo dal 4 novembre 2000 al 3 maggio 2001.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 2000 con decorrenza 4 novembre 2000, delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7632

DECRETO 30 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Radio Castelvecchio», in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
del lavoro di Matera

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato presso la camera di commercio, industria e artigianato - Registro delle imprese, nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 29 settembre 2000, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Radio Castelvecchio», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativi medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Decreta

dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Radio Castelvecchio», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 30 maggio 2001

Il direttore: GURRADO

01A7729

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Finanza di progetto: attuazione dell'art. 57, legge n. 388/2000, ed integrazioni alla delibera n. 80/1999. (Deliberazione n. 57/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, costituente la legge-quadro in materia di lavori pubblici nel testo aggiornato e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234/1999, e visti in particolare l'art. 14 sulla programmazione dei lavori pubblici e gli articoli da 37-*bis* a 37-*nonies*, diretti a disciplinare la realizzazione di opere pubbliche, senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, e visti in particolare:

l'art. 4, che individua lo studio di fattibilità quale strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni d'investimento, da parte delle amministrazioni pubbliche, per le opere di costo complessivo superiore ai 20 miliardi di lire e che dispone la sottoposizione a valutazione economica degli studi relativi ad opere il cui costo complessivo travalichi i 100 miliardi di lire;

l'art. 7, che istituisce nell'ambito di questo Comitato l'unità tecnica - Finanza di progetto, qui di seguito denominata Unità, cui viene affidato il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento d'infrastrutture con ricorso a capitali privati e di fornire supporto alle commissioni di questo Comitato su materie inerenti al finanziamento d'infrastrutture;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della suddetta legge-quadro;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004, che, nel ribadire l'importanza delle tecniche di project financing per la realizzazione e gestione di attività e servizi di pubblica utilità, già evidenziata nell'analogo documento relativo al periodo 2000-2003, quantifica gli importi di spesa pubblica per investimenti che dal 2002 saranno sostituiti da capitale privato;

Visto l'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal citato documento di programmazione economico-finanziaria, dispone che le amministrazioni statali acquisiscano, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione d'infrastrutture, le valutazioni della menzionata Unità secondo modalità e parametri che questo Comitato è chiamato a definire, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la delibera 9 giugno 1999, n. 80 (*Gazzetta Ufficiale* n. 240/1999), con la quale questo Comitato ha stabilito, ai sensi del comma 6 del citato art. 7 della legge n. 144/1999, le modalità organizzative dell'Unità;

Visto il parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 19 aprile 2001;

Considerato che le modalità di attuazione della prima parte dell'art. 57 della legge n. 388/2000, sottoposte al parere della suddetta Conferenza, hanno carattere sperimentale e che eventuali modifiche verranno apportate a seguito di una prima valutazione dei risultati effettuata nei primi mesi del 2002;

Considerato che l'art. 57 della richiamata legge n. 388/2000 prevede che le amministrazioni regionali e locali possano ricorrere alla valutazione dell'Unità secondo le modalità come sopra definite;

Considerato che la medesima norma demanda a questo Comitato, sentita la suddetta Conferenza unificata, d'individuare anche ulteriori modalità d'incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto;

Considerato che questo Comitato, in sede di riparto di risorse pubbliche, ha costantemente raccomandato il ricorso alle tecniche di project financing ed ha adottato prime misure d'incentivazione, in particolare prevedendo un meccanismo di ripartizione degli eventuali risparmi conseguenti all'introduzione di tale strumento in fase di realizzazione degli interventi di trasporto rapido di massa approvati ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che anche in altre sedi, sono state assunte iniziative intese a promuovere l'utilizzo di tale metodologia e che, tra l'altro, nell'ambito dei criteri per l'assegnazione della riserva di «premialità» del 4% prevista dal Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 è stato individuato uno specifico criterio relativo alla «finanza di progetto»;

Considerato che, nella riunione propedeutica alla seduta tenuta da questo Comitato il 4 aprile 2001, è stata rilevata l'opportunità di demandare ad apposito gruppo di lavoro la formulazione di un'organica proposta per l'individuazione di un'articolata serie di misure d'incentivazione dello strumento finanza di progetto;

Ritenuto di condividere tale impostazione, in relazione alla complessità del tema ed alla necessità di un più diretto coinvolgimento anche delle amministrazioni regionali e locali;

Ritenuto, nell'occasione, di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla richiamata delibera n. 80/1999, tra l'altro, nell'ottica di offrire una lettura delle disposizioni sulla struttura di supporto all'Unità coordinata con i contenuti del contratto collettivo nazionale — comparto Ministeri — relativo al triennio 1998-2001 e di assicurare maggiore flessibilità operativa, nonché di procrastinare la valutazione sui risultati dell'attività istituzionale dell'Unità in considerazione dei ritardi nell'avvio di operatività della medesima;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Prende atto

del regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Unità tecnica - Finanza di progetto, adottato dall'Unità stessa ai sensi del punto 5, comma 1, della propria delibera n. 80/1999, meglio specificata in premessa;

Delibera:

1. *Integrazioni e modifiche alla delibera n. 80/1999.*

1.1. La disposizione riportata all'art. 2, comma 6, è modificata nel senso che la struttura di supporto amministrativo all'Unità è composta di un minimo di sette addetti, appartenenti alle aree funzionali *B* e *C* di cui al contratto citato in premessa. A tal fine le amministrazioni centrali, componenti di questo Comitato, agevoleranno, con modalità analoghe a quelle previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 14 - 17, le procedure di comando attivate dalla segreteria di questo Comitato su richiesta del coordinatore dell'Unità.

1.2. Il termine per la presentazione della relazione prevista all'art. 3, comma 5, e relativa all'anno 2000 resta confermato al 31 luglio 2001.

A regime, il termine per la presentazione della suddetta relazione annuale a questo Comitato è anticipato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello considerato.

1.3. Il termine previsto all'art. 5, comma 2, è differito al 30 novembre 2001.

1.4. Entro il suddetto termine del 30 novembre 2001 questo Comitato presenta al Parlamento, ai sensi del comma 41 del citato art. 7 della legge n. 144/1999, la prima relazione annuale sull'attività dell'Unità e sui risultati conseguiti.

Per gli anni successivi, detta relazione è presentata entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione dell'Unità di cui al precedente punto 1.2.

1.5. La segreteria di questo Comitato instaurerà forme di sistematico collegamento con la predetta Unità in modo da assicurare un proficuo scambio d'informazioni, anche in via informatica, in ordine alle attività portate avanti, rispettivamente, dall'Unità e da questo Comitato.

In tale ottica l'Unità provvederà, in particolare, ad informare il suddetto ufficio sugli studi di fattibilità e sui progetti sottoposti alla propria valutazione ai sensi del punto 2 della presente delibera, comunicando le risultanze di detta valutazione.

2. *Modalità di attuazione dell'art. 57 della legge n. 388/2000.*

2.1. In fase di pianificazione dei programmi di spesa, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, sono tenute ad acquisire le valutazioni dell'Unità, con le seguenti modalità:

a) nella fase di affidamento degli studi di fattibilità relativi ai progetti per la realizzazione di opere di costo complessivo superiore a 20 miliardi di lire e che le amministrazioni ritengano suscettibili di essere finanziate con ricorso a capitali privati, le stesse acquisiscono le valutazioni dell'Unità in merito alla individuazione dei requisiti e dei contenuti degli studi di fattibilità che consentano l'accertamento delle condizioni di avvio dell'iniziativa;

b) nella fase di valutazione dei risultati degli studi di fattibilità, le amministrazioni acquisiscono le valutazioni dell'Unità in merito alle soluzioni e modalità individuate di ricorso a capitali privati verificandone i presupposti per la concreta attuabilità.

2.2. In fase di attuazione dei programmi di spesa le amministrazioni statali, centrali e periferiche, sono tenute ad acquisire, per le iniziative d'investimento complessivo superiore ai 100 miliardi di lire, le valutazioni dell'Unità con riferimento:

a) alle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;

b) alla documentazione di gara per l'aggiudicazione delle concessioni o altri strumenti giuridici che consentano il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato;

c) alle offerte ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici nel corso della procedura di aggiudicazione.

2.3. In fase di prima applicazione qualora non sia possibile rispettare gli adempimenti di cui ai punti precedenti, questo Comitato acquisisce le valutazioni dell'Unità sui programmi allo stesso sottoposti ai sensi della normativa vigente.

2.4. Al fine di garantire la coerenza delle attività di pianificazione della realizzazione d'infrastrutture di pubblica utilità con i documenti di programmazione economico-finanziaria, e alla luce di quanto previsto dall'art. 7, commi 2 e 4, della legge n. 144/1999, le amministrazioni regionali e locali possono avvalersi del supporto tecnico dell'Unità, secondo le modalità ed i criteri sopraindicati.

Formulando proposte di soluzione delle criticità riscontrate: eventuali modifiche alle direttive in questione saranno adottate con la procedura stabilita dalla norma richiamata.

2.6. Con successiva deliberazione di questo Comitato saranno individuate ulteriori modalità d'incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto alla luce della ricognizione effettuata da un apposito gruppo di lavoro che verrà istituito presso questo Comitato.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei Conti il 18 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 70

01A7595

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2001.

Modificazioni allo statuto sociale della UCA - Assicurazione spese legali e peritali S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 1892).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di profes-

sionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla UCA - Assicurazione spese legali e peritali - S.p.a., con sede in Torino, ed i successivi provvedimenti autorizzativi e di decadenza;

Vista la delibera assunta in data 10 maggio 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della UCA - Assicurazione spese legali e peritali - S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 2, 5, 6 e 11 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della UCA - Assicurazione spese legali e peritali - S.p.a., con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 2 *(Sede).* — Nuova sede legale dell'impresa: Torino, via San Francesco da Paola n. 22 (trasferimento dalla precedente sede sita in Torino, via San Francesco da Paola n. 20, conseguente la nuova ubicazione dell'ingresso principale della sede sociale).

Soppressione dell'espressione "con delibera del Consiglio di amministrazione" in merito alla possibilità, per la società, di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie con rappresentanza in Italia ed all'estero;».

«Art. 5 *(Capitale sociale).* — Nuovo ammontare del capitale sociale con conversione in euro 2.700.000 (in luogo del precedente importo di L. 3.000.000.000) suddiviso in n. 2.700.000 azioni del valore nominale di euro 1 cadauna [a seguito di aumento del capitale per L. 2.227.929.000 a titolo gratuito, mediante utilizzo e passaggio a capitale, per pari importo, delle riserve di rivalutazione monetaria e della riserva straordinaria e contestuale conversione del capitale, così aumentato, da lire in euro].».

«Art. 6 *(Assemblee).* — Introduzione dell'inciso "purché in Italia" in relazione ai luoghi di tenuta delle riunioni assembleari qualora diversi dalla sede sociale.

Soppressione del periodo relativo alla possibilità di convocazione dell'assemblea straordinaria da parte del consiglio di amministrazione.

Riformulazione dell'articolo in materia di convocazione dell'assemblea ordinaria:

"L'assemblea ordinaria, ai fini dell'approvazione del bilancio, deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano" (in luogo della precedente previsione statutaria;

"L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale; qualora particolari esigenze lo richiedano, essa può essere convocata entro un termine maggiore dei quattro mesi e comunque non superiore ai sei mesi dalla chiusura dell'esercizio").

Sostituzione della parola "interessati" (in luogo della precedente "intervenuti") in materia di presidenza dell'assemblea, in mancanza del soggetto all'uopo preposto.».

«Art. 11 *(Collegio sindacale).* — Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di nomina, composizione, funzionamento e durata in carica del collegio sindacale: "L'Assemblea ordinaria nomina il collegio sindacale, formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni e doveri sono stabiliti dalla legge. I sindaci restano in carica per un triennio, ..." (in luogo della precedente previsione statutaria": L'assemblea provvederà ogni triennio alla nomina del collegio sindacale, composto e funzionante a mente di legge").

Nuova disciplina in materia di:

a) retribuzione dei sindaci;

b) requisiti di professionalità ed onorabilità dei sindaci: rinvio agli articoli 1 e 2 del decreto-ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

c) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa;

d) nomina del presidente del collegio sindacale: criteri e modalità;

e) limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci: effetti;

f) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A7596

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2001.

Modificazioni allo statuto sociale della Assimoco S.p.a. Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - Movimento cooperativo, in Segrate. (Provvedimento n. 1893).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva a 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Assimoco S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - Movimento cooperativo, con sede in Segrate (Milano), via Cassanese, 224 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 29 maggio 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Assimoco S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - Movimento cooperativo che ha approvata le modifiche apportate agli articoli 5, 14 e 16 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Assimoco S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - Movimento cooperativo, con sede in Segrate (Milano), con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 5 *(Capitale azioni obbligazioni).* — Nuova determinazione del capitale sociale in euro 26.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 52.000.000.000) diviso in n. 26.000.000 di azioni da euro 1 ciascuna [a seguito di conversione del valore nominale delle azioni in euro al tasso fisso mediante arrotondamento per difetto, accredito a riserva legale del residuo attivo derivante dal capitale sociale espresso in lire cosi come convertito, raggruppamento delle azioni e sostituzione delle azioni con una nuova da 1 euro ogni due da 0,50 euro].».

«Art. 14 *(Consiglio di amministrazione).* — Sostituzione dell'espressione "euro 1.032.914" (in luogo della precedente "L. 2 mld.") con riferimento al valore delle operazioni di compravendita di immobili, partecipazioni e altri investimenti.

Nuova disciplina: obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità.».

«Art. 16 *(Il collegio sindacale).* — Nuova disciplina in materia di:

a) normativa applicabile al collegio sindacale: rinvio all'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;

b) nomina del presidente del collegio sindacale: modalità e criteri;

c) cause di ineleggibilità e limiti al cumulo degli incarichi: effetti;

d) assistenza dei sindaci alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;

e) requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci: rinvio alle norme di legge;

f) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A7597

PROVVEDIMENTO 2 luglio 2001.

Modificazioni allo statuto sociale della Net Insurance S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 1900).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il provvedimento ISVAP del 18 dicembre 2000 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Net Insurance S.p.a., con sede in Roma;

Vista la delibera assunta in data 23 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Net Insurance S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 2, 5, 6, 11, 16, 17 e 20 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Net Insurance S.p.a., con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 2 *(Sede).* — Nuova sede legale dell'impresa: Roma, via Barberini n. 29 (trasferimento dalla precedente sede sita in Roma, salita S. Nicola da Tolentino n. 1/b);»;

«Art. 5 *(Capitale Azioni - Obbligazioni).* — *a)* Nuova determinazione del capitale sociale in euro 2.500.000 (in luogo del precedente ammontare pari a L. 5.000.000.000) diviso in n. 2.500.000 azioni da 1 euro ciascuna (a seguito di conversione in euro del valore nominale delle azioni da L. 1.000 cadauna applicando il tasso di conversione ed arrotondamento il risultato per difetto ai decimi, cioè a 0,50 euro per ciascuna di esse, con conseguente riduzione del valore nominale di ogni azione e del capitale sociale; accredito a riserva legale dell'eccedenza derivante dalla riduzione del valore nominale delle azioni; determinazione del valore nominale di ogni azione in 0,50 euro e dell'ammontare del capitale sociale in complessivi 2.500.000 euro; elevazione contestuale del valore nominale delle azioni da euro 0,50 cadauna a euro 1 cadauna con sostituzione delle n. 5.000.000 preesistenti azioni da euro 0,50 ciascuna con 2.500.000 azioni da euro 1 ciascuna; esecuzione del predetto aumento del valore nominale mediante raggruppamento e sostituzione con una nuova azione da nominali 1 euro ogni gruppo di n. 2 vecchie azioni da nominali 0,50 euro, con conseguente suddivisione del capitale come sopra rappresentata);

b) aumento del capitale sociale per complessivi euro 1.200.000 (e pertanto da euro 2.500.000 a Euro 3.700.000), giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 23 aprile 2001, mediante emissione di 1.200.000 nuove azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna da offrirsi in opzione agli azionisti e con sottoscrizione da effettuarsi entro il termine del 31 dicembre 2001. Allo scadere del predetto termine il capitale si intenderà aumentato dell'importo pari alle sottoscrizioni raccolte e le medesime avranno effetto immediato con legittimazione all'esercizio dei diritti sociali al momento del perfezionarsi di ciascuna di esse».

«Art. 6 *(Assemblea).* — Introduzione della possibilità, per il collegio sindacale o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione».

«Art. 11 *(Riunioni del consiglio di amministrazione).* — Introduzione della possibilità, per il collegio sindacale o almeno due suoi membri, di convocare il consiglio di amministrazione e conseguente soppressione delle parole "o di due sindaci effettivi" in relazione alle ulteriori modalità di convocazione del consiglio, su richiesta dei predetti soggetti.

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di informativa al collegio sindacale: "... il consiglio, anche attraverso il presidente e, ove nominati, l'amministratore delegato ed il comitato esecutivo riferisce tempestivamente al collegio sindacale con tutti i mezzi più idonei e comunque con periodicità almeno trimestrale sull'attività svolta dalla società e dalle sue eventuali controllate e sulle operazioni ..., con particolare riguardo, ove esistano, ... L'informativa viene resa normalmente in occasione delle riunioni consiliari o, quando particolari circostanze lo richiedano, può essere resa anche per iscritto al presidente del collegio sindacale" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il consiglio di amministrazione si riunisce con periodicità almeno trimestrale e in tale occasione riferisce, anche oralmente, al collegio sindacale sulla attività svolta dalla società e sulle operazioni ..., con particolare riguardo, ove insistano, ...");».

«Art. 16 *(Collegio sindacale).* — Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) criteri di nomina del presidente del collegio sindacale: "i sindaci sono nominati dall'assemblea che a maggioranza qualificata designa anche il presidente del collegio sindacale" (in luogo della precedente previsione statutaria: "i sindaci sono nominati dall'assemblea che designa anche il presidente del collegio sindacale avente i requisiti previsti dalla normativa primaria e regolamentare in materia di società esercenti l'attività assicurativa");

b) limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci: "... coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di cinque società quotate nei mercati regolamentati o di società di assicurazione" (in luogo della precedente previsione statutaria: "... coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di cinque società di assicurazione").

Nuova disciplina in materia di:

a) possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, di cui alla vigente normativa, in capo ai sindaci;

b) decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162: individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* e *c)* del citato decreto;».

«Art. 17 *(Attribuzioni e doveri e durata del collegio sindacale).* — Soppressione del periodo relativo all'informativa trimestrale al collegio sindacale da parte del consiglio di amministrazione, in quanto trasposto, con integrazioni, nell'attuale art. 11, comma finale. Invariato il resto dell'articolo;».

«Art. 20 *(Ripartizione degli utili).* — Sostituzione della parola "riserva" (in luogo della precedente "riserve") in materia di ripartizione dell'utile netto di bilancio, dopo le assegnazioni alla riserva legale, nella misura stabilita dalla legge».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A7724

PROVVEDIMENTO 5 luglio 2001.

Decadenza della Systema - Compagnia di assicurazioni S.p.a., in Assago, Milanofiori-Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 1909).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 1° giugno 1988, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Systema - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Assago, Milanofiori-Milano, strada 6, palazzo A13, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Viste le comunicazioni della società e, da ultimo, la lettera in data 21 maggio 2001 con la quale la Systema - Compagnia di assicurazioni S.p.a., in conformità con le deliberazioni assunte all'unanimità dal consiglio di amministrazione, nell'adunanza tenutasi in data 13 marzo 2001, ha rinunciato espressamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami merci trasportate, credito e cauzione;

Considerato che la società, con lettera in data 27 giugno 2001, ha dichiarato, con riferimento al ramo merci trasportate, stante la presenza di polizze ancora in essere, di dover temporaneamente rinviare la rinuncia all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel predetto ramo;

Considerato che, allo stato, ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettere *a)* e *b)* del citato decreto legislativo n. 175/1995 per i soli rami credito e cauzione;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Systema - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Assago, Milanofiori, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 14. Credito e 15. Cauzione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A7725

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 24 maggio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il comma 1 dell'art. 16;

Visto lo statuto dell'autonomia dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, supplemento ordinario, e successive modificazioni;

Visto il decreto rettorale n. 1/RD del 28 marzo 1997, con il quale è stato emanato il «Regolamento didattico di Ateneo» dell'Università degli studi di Sassari e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997 n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1998 «Determinazione degli obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998/2000»;

Vista la delibera del comitato di coordinamento delle università della regione Sardegna, adottata in data 8 luglio 1998, che approva l'istituzione, presso l'Università di Sassari, con sede ad Alghero, della facoltà di architettura;

Viste le proposte di modifica del regolamento didattico di Ateneo formulate dal consiglio di amministrazione adunanza del 28 febbraio 2001 e dal senato accademico (adunanza del 10 aprile 2001), riguardanti l'istituzione della suddetta facoltà;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 766 in data 14 maggio 2001, che autorizza l'istituzione della facoltà di architettura (sede di Alghero);

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Sassari è istituita, con sede ad Alghero, la facoltà di architettura.

Art. 2.

All'elenco delle facoltà indicate nell'art. 2 del regolamento didattico di ateneo dell'Università degli studi di Sassari è aggiunta la «facoltà di architettura».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 24 maggio 2001

Il rettore: MAIDA

01A7642

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Soppressione della rappresentanza permanente presso l'Unione europea occidentale (U.E.O.) in Bruxelles (Belgio), a decorrere dall'11 marzo 2001.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis);

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

La rappresentanza permanente presso l'Unione europea occidentale (U.E.O.) in Bruxelles (Belgio) è soppressa a decorrere dall'11 marzo 2001.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione di competenza, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ufficiale.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2001
Registro n. 7, foglio n. 224

01A7677

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo nella regione Puglia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2001, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2001 - Ministeri istituzionali - registro n. 5, foglio n. 377, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Tommaso Blonda, è stato nominato commissario del Governo nella regione Puglia, a decorrere dal 20 dicembre 2000.

01A7751

Nomina del commissario del Governo nella regione Calabria

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2001 registrato alla Corte dei conti 22 maggio 2001 - Ministeri istituzionali - registro n. 5, foglio n. 375, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Corrado Catenacci, è stato nominato commissario del Governo nella regione Calabria, a decorrere dal 20 dicembre 2000.

01A7754

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del *memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese in materia di conversione di patenti di guida, con tre allegati, firmato a Roma il 6 dicembre 2000.

Il giorno 9 giugno 2001 è entrato in vigore il *memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese in materia di conversione di patenti di guida, con tre allegati, firmato a Roma il 6 dicembre 2000.

Detto *memorandum* d'intesa, conformemente a quanto in esso stabilito all'art. 10, è entrato in vigore in data 9 giugno 2001.

01A7598

Ristrutturazione della rete di II categoria dipendente dal consolato generale d'Italia in San Paolo (Brasile)

(Omissis);

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare onoraria in Pirassununga è soppressa.

Art. 2.

L'agenzia consolare onoraria in Sao Caetano do Sul è soppressa.

Art. 3.

È istituita in Guarulhos un'agenzia consolare onoraria posta alle dipendenze del consolato generale d'Italia in San Paolo con circoscrizione territoriale; i municipi di Arujà, Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Mairiporà, Santa Isabel.

Art. 4.

È istituita in Osasco un'agenzia consolare onoraria posta alle dipendenze del consolato generale d'Italia in San Paolo con circoscrizione territoriale: i municipi di Baruerì, Cajamar, Carapicuiba, Cotia, Embu, Embu-Guacu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira Juquitiba, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaiba, Sao Lourenco da Serra, Taboao da Serra, Vargem Grande Paulista.

Art. 5.

La circoscrizione consolare del vice consolato onorario in Campinas è così modificata: tutti i municipi della regione di Governo di Campinas.

Art. 6.

La circoscrizione consolare del vice consolato onorario in Jundiaì è così modificata: tutti i municipi della regione di Governo di Jundiaì.

Art. 7.

La circoscrizione consolare del vice consolato onorario in Ribeirao Preto è così modificata: tutti i municipi della regione di Governo di Ribeirao Preto e Barretos.

Art. 8.

La circoscrizione consolare del vice consolato onorario in Santo Andrè è così modificata: i municipi di Biritiba Miriam, Diadema, Ferraz de Vasconcellos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mauà, Moji das Cruzes, Poà, Riberao Pires, Rio Grande da Serra, Salesopolis, Santo Andrè, Sao Bernardo do Campo, Sao Caetano do Sul, Suzano.

Art. 9.

La circoscrizione consolare del vice consolato onorario in Santos è così modificata: tutti i municipi della regione di Governo di Santos.

Art. 10.

La circoscrizione consolare del vice consolato onorario in Sorocaba è così modificata: tutti i municipi della regione di Governo di Avarè, Botucatù, Itapetininga, Itapeva, Registro e Sorocaba.

Art. 11.

La circoscrizione consolare dell'agenzia consolare onorario in Amparo è cosi modificata: tutti i municipi della regione di Governo di Braganca Paulista.

Art. 12.

La circoscrizione consolare dell'agenzia consolare onorario in Araraquara è così modificata: tutti i municipi della regione di Governo di Araraquara e Sao Carlos.

Art. 13.

La circoscrizione consolare dell'agenzia consolare onorario in Baurù è così modificata: tutti i municipi della regione di Governo di Baurù, Lins e Jaù.

Art. 14.

La circoscrizione consolare dell'agenzia consolare onorario in Catanduva è così modificata: tutti i municipi della regione di Governo di Catanduva.

Art. 15.

La circoscrizione consolare dell'agenzia consolare onorario in Franca è così modificata: tutti i municipi della regione di Governo di Franca e Sao Joaquim da Barra.

Art. 16.

La circoscrizione consolare dell'agenzia consolare onorario in Limeira è così modificata: tutti i municipi della regione di Governo di Limeira.

Art. 17.

La circoscrizione consolare dell'agenzia consolare onorario in Marilia è così modificata: tutti i municipi della regione di Governo di Adamantina, Assis, Dracena, Marilia, Ourinhos, Presidente Prudente e Tupà.

Art. 18.

La circoscrizione consolare dell'agenzia consolare onorario in Piracicaba è così modificata: tutti i municipi della regione di Governo di Piracicaba.

Art. 19.

La circoscrizione consolare dell'agenzia consolare onorario in Rio Claro è così modificata: tutti i municipi della regione di Governo di Rio Claro.

Art. 20.

La circoscrizione consolare dell'agenzia consolare onorario in Sao Josè dos Campos è così modificata: tutti i municipi della regione di Governo di Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratinguetà, Sao Josè dos Campos e Taubatè.

Art. 21.

La circoscrizione consolare dell'agenzia consolare onorario in Sao Joao da Boa Vista è così modificata: tutti i municipi della regione di Governo di Sao Joao da Boa Vista.

Art. 22.

La circoscrizione consolare dell'agenzia consolare onorario in Sao Josè do Rio Preto è così modificata: tutti i municipi della regione di Governo di Aracatuba, Andradina, Fernandopolis, Jales, Sao Josè do Rio Preto e Votuporanga.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2001

Il direttore generale
per il personale
DOMINEDÒ

01A7599

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione e di culto «Giovanni XXIII», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 giugno 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione e di culto «Giovanni XXIII», con sede in Roma.

01A7641

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 12 luglio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8538
Yen giapponese	106,16
Corona danese	7,4425
Lira Sterlina	0,60710
Corona svedese	9,2620
Franco svizzero	1,5138
Corona islandese	88,07
Corona norvegese	7,9640
Lev bulgaro	1,9468
Lira cipriota	0,57412
Corona ceca	33,883
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,95
Litas lituano	3,4160
Lat lettone	0,5428
Lira maltese	0,3959
Zloty polacco	3,7167
Leu romeno	25002
Tallero sloveno	218,9185
Corona slovacca	42,680
Lira turca	1132450
Dollaro australiano	1,6927
Dollaro canadese	1,3024
Dollaro di Hong Kong	6,6594
Dollaro neozelandese	2,1126
Dollaro di Singapore	1,5654
Won sudcoreano	1108,23
Rand sudafricano	7,0754

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A7938

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rovigon»

Estratto di modifica di A.I.C. del 28 maggio 2001, n. 323

Specialità medicinale: ROVIGON, 30 confetti, A.I.C. n. 012812018

Società Roche S.p.a. Piazza Durante n. 11 - 20131 Milano

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti del nucleo: saccarosio 162,07 mg, glucosio anidro 60,00 mg, mannitolo 50,00 mg, lattosio monoidrato eliminato, cacao polvere 75,00 mg, latte magro polvere 70,00 mg, burro di cacao 11,00 mg, povidone K 30 10,00 mg, silice colloidale idrata eliminata, farina di semi di carruba eliminata, glicerolo 0,30 mg, aroma caramello 0,15 mg, etilvanillina 0,30 mg;

eccipienti del rivestimento: amido di riso 100, 317 mg, talco 20,849 mg, etilcellulosa eliminata, gomma arabica nebulizzata essiccata 5,084 mg, carmellosa sodica 1,333 mg, betacarotene 10% (E160 a) 0,400 mg, titanio diossido eliminato, paraffina solida 0,216 mg, paraffina liquida leggera 0,036 mg, saccarosio q.b. a 471,765 mg.

Inoltre per adeguamento agli standard terms si autorizza la modifica della denominazione della confezione da: 30 confetti a «compresse rivestite masticabili» 30 compresse.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A7413

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucodox»

Estratto decreto A.I.C. n. 361 del 12 giugno 2001

Specialità medicinale: MUCODOX nelle forme e confezioni:

«0,8% sciroppo» 1 flacone da 150 ml;

«100 mg capsule» 20 capsule.

Titolare A.I.C.: società Rottapharm r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monza (Milano), via Valoso di Sopra n. 9, codice fiscale n. 01618550121.

Produttore: la produzione il confezionamento ed il controllo sono effettuati come di seguito specificato:

sciroppo Laboratorios Delta nello stabilimento sito in Massama, Quezul Codex, Portogallo;

capsule: dal titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Monza (Milano), via Valosa di Sopra n. 9.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,8% sciroppo» 1 flacone da 150 ml A.I.C. n. 034235010 (in base 10) - 10NSN2 (in base 32);

classe: «C»;

«100 mg capsule» 20 capsule - A.I.C. n. 034235022 (in base 10) - 10NSNG (in base 32);

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

Composizione:

100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: sobrerolo 0,8 g:

eccipienti: saccarosio, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, sodio fosfato monobasico, glicerina, caramello (E150), aroma cardamomo, saccarina, idrossido di sodio, alcool etilico, acqua, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)

ogni capsula contiene:

principio attivo: sobrerolo 100 mg:

eccipienti: amido di mais, talco, magnesio stearato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti della capsula:

corpo: titanio biossido (E171), gelatina, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

testa: ossido di ferro (E172), indigotina (E132), gelatina, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: mucolitico, fluidificante nelle affezioni acute e croniche dell'apparato respiratorio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7415

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prostavasin»

Estratto di modifica di A.I.C. del 12 giugno 2001, n. 368

Società Schwarz Pharma AG, Alfred Nobel Strasse, 10 Monheim (R.T.F.), (Germania)

Specialità medicinale: PROSTAVASIN: 1 fiala 20 Mcg - A.I.C. n. 027584010:

«40 Microgrammmi polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala A.I.C. n. 027584022;

«60 Microgrammmi polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino, A.I.C. n. 027584034

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: «trattamento della tromboangioite obliterante (morbo di Burger) in stadio avanzato con ischemia critica degli arti inferiori quando non è indicato un intervento di rivascolarizzazione. Trattamento delle arteriopatie obliteranti di grado severo con ischemia critica degli arti inferiori quando non è indicato un intervento di rivascolarizzazione.

Inoltre per adeguamento agli Standard Terms si autorizza la modifica della denominazione della confezione da: 1 fiala 20 Mcg a «20 microgrammmi polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A7414

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «AP+EE+FLU 6/9 Layerplus».

Provvedimento n. 115 del 7 giugno 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario AP+EE+FLU 6/9 LAYERPLUS, vaccino inattivato in adiuvante oleoso, contro la pseudopeste, l'enterite emorragica, l'influenza e le infezioni da Pasteurella anatipestifer dei tacchini nelle confezioni: flacone da 250 ml (500 dosi) e flacone da 500 ml (1.000 dosi) - A.I.C. n. 102342.

Titolare A.I.C. Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: Variazione di tipo I.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale in questione da «AP+EE+FLU 6/9 Layerplus» a «Bio Enflu».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7640

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Veterabol Spray».

Provvedimento n. 118 del 12 giugno 2001

Specialità medicinale per uso veterinario VETERABOL SPRAY nella confezione bomboletta da 100 ml - A.I.C. n. 101539017.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Porto Empedocle (Agrigento), Lungomare Pirandello, 8 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: richiesta estensione periodo di validità.

È autorizzata per la specialità medicinale in questione l'estensione della validità da diciotto a ventiquattro mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7639

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Daimox Spray».

Provvedimento n. 119 del 12 giugno 2001

Specialità medicinale per uso veterinario DAIMOX SPRAY nelle confezioni bomboletta spray da 38 g - Registrazione n. 26723.

Titolare A.I.C.: Izo S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Brescia - via A. Bianchi, 9 - codice fiscale n. 00291440170.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica officina di produzione e assegnazione numeri A.I.C.

È autorizzata la modifica dell'officina di produzione per le fasi di riempimento, chiusura ed aggiunta di propellenti per la specialità in questione dalla ditta Vetem in Porto Empedocle (Agrigento) alla ditta Rodwer in Castel S. Pietro Terme (Bologna) e, nel contempo, alla sottoindicata confezione viene ora assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato: bomboletta spray da 38 g - A.I.C. n. 102008012.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7638

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinnovo e contestuale riduzione di area della concessione mineraria «Villa del Bosco - Portiglie», in Roasio e Villa del Bosco.

Con decreto distrettuale 6 novembre 2000 alla società Fondat S.r.l., con sede legale in Novara, piazza Martiri della Libertà n. 4, nella persona del presidente ed amministratore delegato dott.ssa Sabrina Bozzola, nata a Novara il 17 giugno 1967 ed ivi residente in via dei Caccia n. 7/a, è stata rinnovata e, contestualmente ridotta di area ad ha 195, la concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1.630 °C, argille per porcellana e terraglia forte, terre da sbianca, denominata «Villa del Bosco - Portiglie», in territorio del comune di Roasio (Vicenza) e del comune di Villa del Bosco (Biella), per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del 18 aprile 1997.

01A7730

Trasferimento della concessione mineraria «Tabelliana», in Lozzolo

Con decreto distrettuale 30 novembre 2000 alla società Fondat S.r.l., con sede legale in Novara, piazza Martiri della Libertà n. 4, nella persona del presidente ed amministratore delegato dott.ssa Sabrina Bozzola, nata a Novara il 17 giugno 1967 ed ivi residente in via dei Caccia n. 7/a, è stata trasferita e, contestualmente rinnovata per anni dieci a decorrere dal 27 febbraio 1995, la concessione mineraria per silicati idrati di alluminio denominata «Tabelliana», in territorio del comune di Lozzolo (Vicenza).

01A7731

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Augusta Assicurazioni S.p.a., in Torino

Con provvedimento n. 1890 del 25 giugno 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Augusta Assicurazioni S.p.a., con la modifica deliberata in data 26 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'art. 16, nuova disciplina in materia di: *a)* requisiti di professionalità dei sindaci di cui all'art. 1, comma 1 e comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162; *b)* individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 162/2000, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa.

01A7723

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651161/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035